SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 138° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61/L

LEGGE 4 marzo 1997, n. **65.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994.

LEGGE 4 marzo 1997, n. **66.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

97G0095-97G0096

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visti l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale è stato delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti;

Visti l'art. 2, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, l'art. 12, comma 5, lettera *b)*, e l'art. 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 19, 20 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;

Visto l'art. 1, comma 1, lettere *hh)* ed *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la delibera CIPE 30 luglio 1991, ed in particolare il punto 5 della stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, sopra citato;

Udito, sui criteri generali cui sono informate le presenti direttive, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nelle sedute del 14 marzo 1996 e del 7 novembre 1996;

Considerato che l'insoddisfacente ritmo del processo di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti rafforza l'urgenza di allineamento del settore agli standard europei, in termini di livello di erogato medio, di applicazione delle norme sulla sicurezza e la salvaguardia ambientale, nonché di carattere generale di ricettività degli impianti e rispondenza degli stessi alle esigenze dei consumatori;

Ritenuta la necessità di aggiornare, in relazione a tale esigenza, gli indirizzi del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione carburanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attengono alle direttive di cui al presente decreto. Le amministrazioni regionali adottano gli atti eventualmente necessari per la loro applicazione entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, trascorso inutilmente il quale sono attivati i poteri sostitutivi di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed all'art. 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

2. Il presente decreto si applica, con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto compatibile con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

Art. 2.

Nuove concessioni, potenziamenti e rinnovi

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, le concessioni relative ad impianti attivi e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi) potranno essere finalizzate, previa volontaria rinuncia, ad operazioni di concentrazione e/o potenziamento da effettuarsi entro i termini con le modalità e nell'ambito territoriale stabiliti nei piani regionali di razionalizzazione e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive. In assenza del piano regionale di razionalizzazione le operazioni di concentrazione e/o potenziamento dovranno effettuarsi secondo le seguenti articolazioni:

a) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1998: un quinquennio decorrente dalla chiusura. In tal caso potranno essere utilizzate in ambito regionale;

b) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1999: un triennio decorrente dalla chiusura;

c) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 2000: diciotto mesi decorrenti dalla chiusura.

2. I provvedimenti di sospensiva delle concessioni di impianti oggetto di ristrutturazione, già emanati alla data di recepimento delle presenti direttive, cessano di avere efficacia dalla data medesima. Entro i successivi novanta giorni i titolari delle concessioni di cui sopra potranno usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera *a)*, comma 1, del presente articolo, previa volontaria rinuncia alla relativa concessione.

3. Le concessioni relative agli impianti che avranno usufruito delle agevolazioni temporali di cui al comma 1 non potranno usufruire di ulteriori periodi di sospensiva.

4. L'utilizzazione delle concessioni secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 non è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 15, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

5. Entro trenta giorni dalla notifica della chiusura dell'impianto da parte del concessionario l'ente concedente comunica il termine per l'utilizzo della concessione, secondo le modalità sopraindicate, ed autorizza lo smantellamento dell'impianto. Trascorso tale termine di trenta giorni il concessionario procede alle operazioni di smantellamento dandone comunicazione all'autorità concedente.

6. In fase di rinnovo l'amministrazione procedente non potrà comunque prescindere dal rispetto degli eventuali ulteriori criteri previsti dalla normativa regionale per la ristrutturazione della rete. A tale proposito, ciascuna amministrazione regionale, avuto riguardo alle caratteristiche della rete di distribuzione nel proprio territorio ed a specifiche esigenze locali del servizio pubblico, può stabilire i livelli minimi di caratteristiche qualitative degli impianti, come condizione per il rinnovo o il rilascio delle nuove concessioni o come presupposto per la revoca.

Art. 3.

Installazione apparecchiature self-service pre-pagamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, l'autorizzazione all'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento dovrà essere rilasciata entro centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa istanza all'autorità concedente. Dalla domanda sottoscritta dal legale rappresentante dovrà risultare la contestuale rinuncia ad altro impianto attivo e funzionante (erogazione effettiva negli ultimi dodici mesi) o in sospensiva autorizzata e il suo impegno allo smantellamento nei tempi previsti dal comma 5 del precedente articolo.

2. Trascorso tale termine l'autorizzazione al potenziamento si intende rilasciata.

Art. 4.

Turni ed orari

1. Per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, avuto riguardo ai criteri stabiliti da ciascuna regione, i comuni disciplinano l'orario di apertura degli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'orario della distribuzione dei carburanti, tenuto conto delle diverse esigenze sul territorio, nonché della stagionalità, assume carattere di flessibilità;

b) l'orario minimo settimanale di apertura, già determinato in cinquantadue ore, sarà progressivamente aumentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, sulla base delle ulteriori direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e subordinatamente alla verifica del graduale raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione della rete;

c) è istituito un orario unico nazionale durante il quale tutti gli impianti dovranno rimanere aperti con la seguente articolazione: fascia antimeridiana dalle ore 8 alle ore 12; fascia pomeridiana dalle ore 16 alle ore 19. Nel rispetto, pertanto, di tale fascia unica nazionale, che in nessun modo potrà essere considerata orario massimo, i gestori nell'ambito dell'orario minimo settimanale, così come determinato al punto *b)*, potranno usufruire di una flessibilità giornaliera di due ore/giorno da utilizzarsi in tranches non inferiori a trenta minuti. Le regioni provvederanno a definire non più di otto opzioni di flessibilità dell'orario onde considerare gli interessi dell'utenza in relazione al bacino di riferimento ed a particolari attività industriali, commerciali e turistiche. Tale scelta dovrà essere comunicata all'autorità comunale competente con lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo cui sono riferite le opzioni di cui sopra; l'amministrazione comunale, qualora ravvisasse nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio, avrà facoltà di diniegare il suo assenso. La scelta del gestore non potrà essere modificata prima dei sei mesi dalla data di inizio dell'opzione;

d) la turnazione del riposo infrasettimanale potrà essere effettuata, in alternativa al sabato pomeriggio, in altro pomeriggio della settimana su scelta del gestore, secondo le modalià di cui alla lettera *c)* e fatte salve le scelte in materia di stagionalità adottate dalle amministrazioni regionali. Nel caso in cui il gestore intendesse applicare le indicazioni previste dalle norme regionali sarà esonerato dall'inviare qualsiasi comunicazione;

e) l'orario e il turno di servizio domenicale, festivo e di riposo infrasettimanale sono evidenziati da appositi e visibili cartelli, all'uopo predisposti dall'amministrazione regionale o comunale, completati dell'eventuale copia della comunicazione inviata dal gestore alle amministrazioni competenti;

f) le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo verranno sanzionate ai sensi della legge n. 558/1971;

g) nei giorni festivi deve essere prevista l'apertura di un numero di impianti non inferiore al 25% degli impianti in attività nel territorio regionale. Ove nei singoli comuni fosse in esercizio un numero di impianti inferiore a quattro, tale percentuale sarà aumentata al 33% o al 50% (nel caso in cui fossero attivi rispettivamente tre o due impianti). Gli impianti aperti la domenica resteranno chiusi il giorno successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale seguente. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali;

h) il servizio notturno inizia alle ore 22,30;

i) le apparecchiature self-service pre-pagamento devono, di norma, restare sempre aperte, purché funzionino senza l'assistenza di apposito personale;

l) gli impianti di metano e di GPL per autotrazione sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti;

m) conformemente al disposto dell'art. 16 del decreto-legge n. 745/1970, convertito, con modificazioni, nella legge n. 1034/1970, nonché dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.1269/1971, deve essere riconosciuto al gestore il diritto di sospendere per ferie l'esercizio della sua attività per un periodo non superiore alle due settimane consecutive.

Art. 5.

Verifiche dei risultati

1. Il livello di razionalizzazione raggiunto dalla rete distributiva e il suo allineamento agli standard europei è da ciascuna amministrazione regionale verificato annualmente nonché al termine del quinquennio di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto.

2. Le verifiche di cui al comma 1 evidenziano, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) progressivo raggiungimento del livello medio europeo di quantità annua erogata dall'impianto;

b) numero di impianti chiusi, di impianti nuovi e di impianti potenziati;

c) eventuale permanenza di impianti marginali.

3. Entro il 30 giugno 1997, e successivamente con cadenza annuale, il Ministero dell'industria provvederà a censire gli impianti attivi e funzionanti su tutto il territorio nazionale sulla base dei dati comunicati periodicamente dalle amministrazioni regionali e di quelli richiesti agli uffici tecnici di finanza; nonché con il supporto di informazioni acquisite autonomamente.

4. Al termine del triennio 1998/2000 la verifica determinerà il superamento della legge n. 558/1971 in materia di orari. Nel caso, peraltro, in cui dovesse risultare un insufficiente numero di chiusure di impianti e quindi una insufficiente crescita del livello di erogato medio, saranno determinate ulteriori misure e modalità per il definitivo perseguimento degli obiettivi di ristrutturazione e di superamento della legge n. 558/1971 entro il successivo anno.

5. Non è consentito il rinnovo della concessione degli impianti marginali, salvo quelli necessari per l'espletamento del pubblico servizio.

6. Ai fini della razionalizzazione della rete le regioni valuteranno i motivi di interesse pubblico per la revoca delle concessioni esistenti, attribuendo rilevanza all'efficienza e qualità del servizio, nonché alla sicurezza dell'impianto nei suoi vari aspetti e tenuto conto della capacità tecnico-organizzativa ed economica del concessionario comprovabile rispetto a parametri oggettivi.

Art. 6.

Semplificazione delle procedure

1. Per accelerare il processo di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva carburanti le regioni si attiveranno per uno snellimento dei procedimenti istruttori relativi alle domande inerenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti. Tale snellimento, da attuarsi anche attraverso la riduzione delle fasi interprocedimentali, dovrà consentire il rispetto del termine previsto per tali attività dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, citato in premessa.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le direttive di cui al presente decreto annullano e sostituiscono per quanto da esse espressamente disciplinato, le precedenti direttive emanate in materia. Esse si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 62

97A2252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1997.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) per la durata di dodici mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dottor Ernesto Raio, dal dott. Pasquale Manzo e dal dott. Vincenzo D'Errico;

Considerato che il dott. Pasquale Manzo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 1997;

Decreta:

La dott.ssa Onorina Castiello è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna (Caserta), in sostituzione del dott. Pasquale Manzo.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Interno, foglio n. 89

97A2283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trinitapoli (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trinitapoli (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Orazio Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trinitapoli (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 gennaio 1997, da dodici membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 290.13-4/Gab. dell'11 febbraio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Orazio Ciliberti.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Lodè.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lodé (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lodé (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Loredana Ladu è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lodè (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il predetto consiglio, con deliberazione n. 7 del 18 gennaio 1997, in conseguenza della rinuncia espressa dai candidati non eletti di una lista di minoranza a subentrare nella carica, prendeva atto della impossibilità di procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalle presentazioni delle dimissioni stesse che, pertanto, sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 16/31.1 del 24 gennaio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lodè (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Loredana Ladu.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Sestola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Sestola (Modena) ed il sindaco, nella persona della sig.ra Margherita Cassinelli;

Considerato, che, in data 14 gennaio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sestola (Modena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sestola (Modena), è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Margherita Cassinelli.

Il citato amministratore, in data 14 gennaio 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sestola (Modena).

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di San Massimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Massimo (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da sette consiglieri, divenute efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Massimo (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Massimo (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 7 gennaio 1997 e, successivamente, in tempi diversi, da sette membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto, causa l'esaurimento dei candidati non eletti appartenenti ad una delle liste dei consiglieri dimissionari, non ha potuto provvedere alla surroga dei medesimi nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse che, pertanto, sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di Campobasso, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 207/13-3/70/Gab. del 28 gennaio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Massimo (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Canale.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Adelfia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Adelfia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Adelfia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Erminia Cicoria è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Adelfia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 dicembre 1996, da quattordici membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto, non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse che, pertanto, sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 88/13.3/Gab. del 14 gennaio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Adelfia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Erminia Cicoria.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Stilo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da dieci consiglieri, divenute efficaci ai sensi di legge, e della decadenza di un altro membro del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Ielo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della decadenza di alcuni consiglieri e delle ripetute dimissioni, che si sono succedute nel tempo, di altri componenti l'organo elettivo, nonché delle dimissioni del sindaco rassegnate in data 10 gennaio 1997.

In particolare, a seguito della decadenza di un consigliere e delle dimissioni rassegnate in tempi diversi da 10 componenti, non surrogabili a causa dell'esaurimento delle liste dei candidati sia di maggioranza che di minoranza, il consiglio comunale di Stilo versa nella oggettiva impossibilità di ricostruire il *plenum*.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 10/97/Gab. del 15 gennaio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Ielo.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquasanta Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) ed il sindaco, nella persona del signor Roberto Albanesi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 112 del 27 dicembre 1996, da sette consiglieri sugli undici in carica, a seguito della partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Piccinini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), é stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Roberto Albanesi.

Successivamente, in data 28 novembre 1996, sette consiglieri sugli undici in carica, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni, hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 112 del 27 dicembre 1996 da sette componenti il civico consesso.

Il prefetto di Ascoli Piceno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1895/13-4/Gab. del 12 gennaio 1997 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Maurizio Piccinini.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Gambellara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Gambellara (Vicenza) ed il sindaco, nella persona del signor Giuseppe Vignato;

Considerato che, in data 20 gennaio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gambellara (Vicenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gambellara (Vicenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Vignato.

Il citato amministratore, in data 20 gennaio 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 febbraio 1997, dal vice sindaco e dall'intera giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Vicenza, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del rag. Giuseppe Gubitosa, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gambellara (Vicenza).

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Samo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) ed il sindaco, nella persona del dottor Giuseppe Pulitanò;

Considerato, che, in data 17 dicembre 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria), è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Pulitanò.

Il citato amministratore, in data 17 dicembre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle successive dimissinoi presentate dagli assessori tutti, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Valerio De Joannon con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria).

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Rovella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e del 26 marzo 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) ed il sindaco, nella persona del dott. Alfonso Della Corte;

Considerato, che, con sentenza n. 2034 in data 22 ottobre 1996, pronunciata dal tribunale di Salerno, sezione elettorale, confermata dalla corte d'appello di Salerno con sentenza n. 38 del 23 gennaio 1997, il predetto amministatore è stato dichiarato ineleggibile alla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e del 26 maggio 1996 — a seguito della reiterazione delle operazioni elettorali svoltesi nella sezione n. 11, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania n. 198 del 13 marzo 1996 — con elezione del sindaco nella personale del dott. Alfonso Della Corte.

Il citato amministratore, con sentenza n. 2034, emessa dal tribunale di Salerno, sezione elettorale, in data 22 ottobre 1996, confermata dalla corte di appello di Salerno con pronuncia n. 38 del 23 gennaio 1997, è stato dichiarato ineleggibile alla carica di sindaco, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Per effetto della citata pronuncia il dott. Alfonso Della Corte è decaduto di diritto dalla carica ricoperta.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Rovella (Salerno).

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1997.

Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) per la durata di dodici mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), fissata in dodici mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Interno, foglio n. 88

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1996, per la durata di mesi dodici, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Caserta con relazione in data 3 febbraio 1997, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Casapesenna ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

È stato, infatti, rilevato che all'interno della burocrazia comunale si riscontra una certa resistenza al ripristino della legalità. In tale clima, specie in prossimità del rinnovo elettorale, la criminalità organizzata potrebbe facilmente avvantaggiarsi attivando nuove forme di pressione e condizionamento. La stessa commissione straordinaria ha evidenziato come l'applicazione della legge, nel predetto comune, venga ancora considerata «un affronto» anche se si intravedono segnali di riorganizzazione amministrativa e di ripristino della coscienza civica.

In particolare è stato segnalato che i consistenti finanziamenti ottenuti e già accreditati presso la tesoreria centrale, e quelli richiesti per la realizzazione di importanti e primarie opere pubbliche, sono troppo appetibili per la criminalità organizzata che ha ancora la capacità di condizionare in maniera determinante la vita amministrativa dell'ente.

È necessario, pertanto, che la realizzazione dei lavori sia condotta dall'organo straordinario ad uno stato di avanzamento tale da evitare che si verifichino distorsioni e manipolazioni e, in definitiva, che si possa ricostituire facilmente l'intreccio perverso tra malavita locale, imprenditoria e forze politiche.

Il conseguimento di tale obiettivo richiede un maggior lasso di tempo, essendo stati rilevati solo timidi segnali di risveglio della dialettica politico-sociale in contrasto con la cultura malavitosa ed una limitata base di consenso e partecipazione al processo di rinnovamento e bonifica avviato nell'amministrazione di Casapesenna.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Casapesenna e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Caserta, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Trieste ed il sindaco nella persona del sig. Riccardo Illy;

Considerato che, in data 13 febbraio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Trieste è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trieste è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Riccardo Illy.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trieste.

Roma, 8 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponte di Legno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia), ed il sindaco nella persona del sig. Andrea Bulferetti;

Considerato che, con sentenza del tribunale di Brescia, confermata dalla corte di appello di Brescia in data 29 gennaio 1997, il predetto amministratore è stato dichiarato incompatibile e, per l'effetto, decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Bulferetti.

Successivamente, a seguito del ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960, con sentenza n. 3372/96 emessa dal tribunale di Brescia in data 7 novembre 1996 e confermata dalla corte di appello di Brescia con pronuncia del 29 gennaio 1997, il citato amministratore è stato dichiarato incompatibile e, per l'effetto, decaduto dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia).

Roma, 5 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Soragna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Soragna (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da otto consiglieri, divenute efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soragna (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pantaleo Zacheo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Soragna (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 e 20 febbraio 1997, dal sindaco e da sette membri del corpo consiliare, che si aggiungono a quelle presentate, in data 29 novembre 1996, da un altro membro del civico consesso.

Il consiglio suddetto, non potendo provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari causa l'esaurimento dei candidati non eletti appartenenti alla relativa lista, versa nella oggettiva impossibilità di ricostituire il plenum.

Il prefetto di Parma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 171/1° settembre S.E. del 22 febbraio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soragna (Parma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pantaleo Zacheo.

Roma, 5 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di San Cipriano Po (Pavia) ed il sindaco nella persona del sig. Carlo Bossi;

Considerato che, in data 3 febbraio 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte ingrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Cipriano Po (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Cipriano Po (Pavia) è stato rinnovato a séguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Bossi.

Il citato amministratore, in data 3 febbraio 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 gennaio 1997, dal vice sindaco e dall'intera giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Pavia, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del rag. Massimo Achille, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano Po (Pavia).

Roma, 5 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Lama dei Peligni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lama dei Peligni (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, divenute efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lama dei Peligni (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Torlontano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lama dei Peligni (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 febbraio 1997, da sette membri del corpo consiliare.

Il predetto consiglio, con deliberazione n. 14 del 14 febbraio 1997, prendeva atto della impossibilità di procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse. Infatti, il numero dei candidati non eletti, appartenenti alla lista dei medesimi amministratori dimissionari, risultava insufficiente per la ricostituzione del *quorum* strutturale del civico consesso.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 518/13-Gab. del 19 febbraio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lama dei Peligni ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Torlontano.

Roma, 5 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Lappano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lappano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lappano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renzo Filice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lappano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate. in data 23 gennaio 1997, da sette membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 602/13.4/Gab. del 13 febbraio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lappano (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renzo Filice.

Roma, 5 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcianise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marcianise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da ventuno consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcianise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Orabona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marcianise (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 febbraio 1997, da ventuno membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 663/13.4/Gab. del 25 febbraio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcianise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Orabona.

Roma, 5 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di San Fermo della Battaglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Fermo della Battaglia (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rapresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Fermo della Battaglia (Como) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Sonia Garro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Fermo della Battaglia (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 febbraio 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di Como, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 482/Gab. del 10 marzo 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Fermo della Battaglia (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Sonia Garro.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Falconara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 aprile 1993, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri, divenute efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Ognissanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ad al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da trenta consiglieri dimissionari, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 marzo 1996, da diciotto membri del corpo consiliare e dal sindaco medesimo.

Il consiglio suddetto, causa l'espressa rinuncia dei restanti sette candidati non eletti appartenenti alla lista dei consiglieri dimissionari, versa nella oggettiva impossibilità di ricostruire il proprio *plenum*.

Il prefetto di Ancona, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Ognissanti.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2293

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1997.

Individuazione di Stet S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. quali società nei cui statuti introdurre poteri speciali a favore del Ministro del tesoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto, in particolare, l'art. 2 (Poteri speciali), comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;

Considerato che il Ministro del tesoro attualmente detiene il 61,3% del capitale sociale ordinario della società Stet S.p.a. e che la Stet S.p.a. attualmente detiene il 63% del capitale sociale ordinario della società Telecom Italia S.p.a.;

Considerato che il Comitato dei Ministri per le privatizzazioni, con deliberazione del 6 agosto 1996 ha definito le linee di privatizzazione della Stet S.p.a. e con deliberazione del 13 novembre 1996 ha stabilito che siano avviate le attività preparatorie della fusione per incorporazione della società Telecom Italia S.p.a. nella società Stet S.p.a.;

Considerato che, tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale, si ritiene necessario individuare la Stet S.p.a. e la Telecom Italia S.p.a. quali società nel cui statuto, prima della suddetta privatizzazione, sia introdotta una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro uno o più dei poteri speciali di cui all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 474 del 1994;

Considerato che con note della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/94822/10 e n. 1.1.2/94822/10 del 20 marzo 1997, indirizzate rispettivamente ai Presidenti del Senato e della Camera, è stato comunicato alle Commissioni parlamentari competenti il testo del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Nello statuto della società Stet S.p.a., prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da parte del Ministero del tesoro e nello statuto della società Telecom Italia S.p.a., prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da parte della Stet S.p.a., deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro uno o più dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

La clausola verrà mantenuta negli statuti per un periodo di tre anni e comunque fino a quando il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni non abbia raggiunto un sufficente stadio di avanzamento e non si sia consolidato il ruolo dell'Autorità di regolarizzazione del settore; l'accertamento della realizzazione della condizione verrà effettuato con atto emanato nelle stesse forme del presente decreto.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verrà individuato il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali. La clausola che attribuisce i poteri speciali dovrà essere introdotta negli statuti delle società in occasione della prima assemblea straordinaria delle società utilmente convocata, da tenersi dopo l'emanazione del decreto previsto dal presente comma.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del tesoro e Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

97A2418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 31 dicembre 1996.

Ammissione a contributi per la costituzione di centri per lo sviluppo del turismo culturale nell'ambito del programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'Obiettivo 1» sottoprogramma I - misura 5 «Servizi per il turismo culturale».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CON DELEGA PER IL TURISMO

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994;

Vista la decisione della Commissione europea C(95) 1146 del 7 giugno 1995 che approva il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1» del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il periodo 1994-1999;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1995 che stabilisce le quote di cofinanziamento nazionale per l'attuazione del programma operativo per gli anni 1995 e 1996;

Vista la misura 5 del sottoprogramma 1 «Servizi per il turismo culturale», in cui si prevede di migliorare le condizioni di fruibilità del patrimonio culturale, ed in particolare di quella parte che concerne il patrimonio culturale diffuso sul territorio, ad eccezione di quello conservato presso gli istituti d'antichità e d'arte dello Stato, mediante l'offerta di un sistema di servizi a favore dell'utenza turistica;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi

La misura, secondo le specifiche indicazioni del programma operativo, ha come obiettivo la costituzione di una rete di centri per lo sviluppo del turismo culturale, finalizzati al miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio culturale del Mezzogiorno mediante l'offerta di servizi all'utenza turistica.

I centri devono rappresentare un punto di riferimento per gli operatori pubblici e privati e per l'utenza finale, riguardo all'acquisizione e alla diffusione di in-

formazioni e conoscenze sulle risorse culturali dell'area di pertinenza caratterizzata dalla presenza di un patrimonio culturale diffuso, musealizzato e non musealizzato, cosiddetto «minore» e comunque non di stretta competenza degli istituti di antichità e d'arte dello Stato. Inoltre esso dovrà costituire il supporto per le attività complementari di sviluppo e promozione delle componenti del prodotto turistico-culturale nella sua più ampia accezione. La sede del centro dovrà quindi assicurare il funzionamento e la gestione dei servizi e delle attività a favore dell'utenza finale ed intermedia.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo gli enti pubblici territoriali ed altri enti pubblici (quali università, APT, ecc.) operanti nelle regioni dell'obiettivo 1, nonché fondazioni e consorzi pubblici o pubblico-privati operanti nel settore delle attività culturali e del turismo culturale nelle stesse regioni.

Art. 3.

Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Il progetto del centro dovrà riferirsi alle seguenti attività:

a) censimento delle risorse e delle attività inerenti il patrimonio storico-culturale e socio-economico che caratterizza l'area di pertinenza e ne determina l'identità;

b) raccolta e razionalizzazione della documentazione esistente su tale patrimonio o produzione di nuova documentazione e altri supporti e servizi a favore dell'utenza;

c) creazione di un archivio di base, anche su supporto magnetico;

d) eventuale ristrutturazione o adeguamento dell'immobile, preferibilmente di proprietà pubblica, da adibire a sede del centro;

e) gestione dei servizi.

Art. 4.

Disponibilità finanziarie ammontare del contributo e spese ammissibili

Disponibilità finanziarie.

Le risorse pubbliche complessivamente stanziate per il periodo 1995-1999 ammontano a 6 milioni di ECU e graveranno, per la parte comunitaria, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e, per la parte nazionale, sul fondo di rotazione istituito presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio.

A titolo orientativo, si informa che saranno approvati, per l'intero periodo di programmazione 1994-1999, almeno otto centri dislocati nelle regioni del Mezzogiorno.

Ammontare del contributo.

Sono concessi contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento.

Spese ammissibili.

Tra le spese ammissibili al contributo sono ricomprese le seguenti:

costo delle opere, impianti, attrezzature fisse per la ristrutturazione o adeguamento dell'immobile da adibire a sede del centro;

costo per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione delle informazioni e per l'eventuale produzione di nuova documentazione, materiali, supporti e servizi per l'utenza finale;

IVA.

L'IVA è esclusa dall'importo ammissibile quando recuperabile dal soggetto beneficiario del contributo.

Il finanziamento concesso non potrà essere cumulato con altri finanziamenti o incentivazioni da parte dell'Unione europea o da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o comunque di altri enti pubblici nazionali o regionali, tranne nel caso di apporti finanziari propri del soggetto beneficiario a complemento dei contributi nazionali e comunitari previsti e di apporti finanziari integrativi disposti da altri soggetti pubblici.

Sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 33 del regolamento CEE 2082/93, anche le domande relative ad opere i cui lavori siano conclusi o ancora in fase di realizzazione, purché eleggibili ai contributi previsti dalla misura, per la sola parte relativa alle spese sostenute a decorrere dal 6 dicembre 1994.

Art. 5.

Documentazione richiesta, termini e modalità per la presentazione della domanda

La documentazione da allegare alla manifestazione d'interesse è la seguente:

informazioni su: denominazione e indirizzo completo dell'ente proponente, ragione sociale, generalità del responsabile del progetto, composizione e competenze del comitato scientifico per la gestione del progetto;

descrizione delle eventuali esperienze analoghe già realizzate o qualunque altra informazione atta a mostrare la competenza in materia dell'ente proponente;

ubicazione del centro e individuazione dell'area territoriale di riferimento, preferibilmente interprovinciale, regionale o interregionale;

informazioni sulla disponibilità dell'immobile in cui verrà ubicato il centro, o su modalità e tempi della sua acquisizione, al fine di valutare la fattibilità del progetto;

relazione illustrativa sulle modalità e tempi di realizzazione del centro;

previsione finanziaria di massima, da cui risulti il piano finanziario dell'iniziative, le modalità di copertura dei costi di gestione stimati, la nuova occupazione direttamente creata dall'iniziativa, ed eventualmente quella indirettamente creata mediante lo sviluppo di attività indotte dalla presenza del centro;

delibera dell'ente proponente ove necessaria ai sensi del relativo regolamento interno.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La manifestazione d'interesse, redatta in duplice copia e completa della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - Ufficio II/C - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. Sulle buste si dovrà apporre la seguente dicitura: Programma opertivo turismo - Sottoprogramma I - Misura 5 - Servizi per il turismo culturale.

Informazioni potranno essere richieste all'ufficio di cui sopra, ai numeri di telefono (06) 7732348-7732278, nelle ore 9-12 dal lunedì al venerdì.

Art. 6.

Selezione delle candidature

Le candidature verranno selezionate sulla base di una valutazione relativa a:

estensione dell'area interessata dall'iniziativa;

struttura ed organizzazione dell'ente proponente;

opportunità di valorizzazione turistico-culturale dell'area interessata;

presenza di un adeguato coordinamento scientifico;

modalità di gestione del centro;

esperienza pregressa dell'ente proponente;

disponibilità dell'immobile per l'istituzione del centro;

carenza, nel territorio interessato, di strutture aventi finalità analoghe.

Art. 7.

Documentazione necessaria per l'approvazione del progetto

I candidati che verranno prescelti dovranno presentare entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, all'indirizzo di cui all'art. 5, la progettazione esecutiva dell'iniziativa ammessa.

Art. 8.

Procedure attuative

Con decreto ministeriale verrà approvato l'elenco dei progetti definitivamente ammessi al contributo. Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Dipartimento del turismo.

Art. 9.

Modalità di erogazione e revoca del contributo

Con convenzione verranno disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti e le modalità di rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi ammessi a contributo.

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi in particolare per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nei relativi provvedimenti di concessione e per la destinazione d'uso delle opere e attrezzature finanziate.

Nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi assunti, si procederà alla revoca del contributo pubblico ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 56

97A2253

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1997.

Contenuto dei poteri speciali attribuiti al Ministro del tesoro da introdurre negli statuti di Stet S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO
E MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto, in particolare, l'art. 2 (Poteri speciali), comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;

Visto altresì il comma 1-*bis* del predetto art. 2, il quale dispone che il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, adottato su proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto e il Ministro delle poste e telecomunicazioni, con il quale sono state individuate la Stet S.p.a. e la Telecom Italia S.p.a. quali società nel cui statuto introdurre una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei poteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Decreta:

Il contenuto della clausola che attribuisce al Ministro del tesoro la titolarità dei poteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da inserire nello statuto della Stet S.p.a. e della Telecom Italia S.p.a., fermo restando che detti poteri saranno esercitati nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria e tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale, è determinato come segue:

«Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è titolare dei seguenti poteri speciali:

a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del deceto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentino almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata a cura del consiglio di amministrazione al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-*ter* del codice civile;

b) gradimento da rilasciarsi epressamente quale condizione di validità alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, nel caso in cui in tali accordi o patti sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione al Ministero del tesoro da parte della CONSOB dei patti e degli accordi rilevanti alla stessa comunicati ai sensi del citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 10, comma 4, della legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili;

c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della presente clusola;

d) nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore o del sindaco così nominati, il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a nominare il relativo sostituto».

La clausola che attribuisce i poteri speciali dovrà essere introdotta negli statuti delle società in occasione della prima assemblea straordinaria utilmente convocata da tenersi dopo l'emanazione del presente decreto e sarà mantenuta negli statuti delle società per un periodo di tre anni e comunque fino a quando il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni abbia raggiunto un sufficiente stadio di avanzamento e si sia consolidato il ruolo dell'Autorità di regolazione del settore; l'accertamento della realizzazione della condizione verrà effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, 21 marzo 1997

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

97A2419

DECRETO 24 marzo 1997.

Partecipazione rilevante ai fini dell'esercizio del potere speciale del gradimento attribuito al Ministro del tesoro in relazione alle società Stet S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 2, riguardante l'attribuzione al Ministro del tesoro della titolarità di poteri speciali;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994 il quale individua i soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario previsto dallo stesso articolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994, con il quale sono state individuate la Stet S.p.a. - Società finanziaria telefonica (Stet) e la Telecom Italia S.p.a. quali società nei cui statuti deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei poteri di cui all'art. 2, comma 1, citato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 marzo 1997, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 332 del 1994, che individua il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali da introdurre negli statuti di Stet e Telecom Italia, prevedendo tra l'altro il potere di gradimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 332 del 1994;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 332 del 1994 che prevede il potere di gradimento del Ministro del tesoro all'assunzione di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto;

Tenuto conto delle dimensioni del capitale sociale della Stet e della Telecom;

Decreta:

La partecipazione rilevante nel capitale della Stet S.p.a. e della Telecom Italia S.p.a., ai fini dell'esercizio del potere di gradimento del Ministro del tesoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è fissata in una percentuale pari o superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Roma, 24 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa Fiorita», in Imperia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Imperia, nei confronti della società cooperativa edilizia «Casa Fiorita», con sede in Imperia, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Casa Fiorita», con sede in Imperia, costituita, in data 23 novembre 1979, con atto a rogito del notaio N. Temesio, n. 35106 registro società n. 1575 del tribunale di Imperia, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Visalli Aldo, nato a Portovenere il 5 ottobre 1959 e residente in La Spezia, viale Italia n. 326, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A2264

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1997.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Teramo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Direttore generale del dipartimento del territorio del 20 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996, con il quale è stato attivato, a decorrere dal 14 dicembre 1996, l'ufficio del territorio di Teramo;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirettoriali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirettoriale;

Considerato che nell'ufficio del territorio di Teramo, il servizio di conservazione dei registri immobiliari. già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio del territorio di Teramo, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 marzo 1997

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni
HINNA DANESI

97A2258

DECRETO 17 marzo 1997.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Direttore generale del dipartimento del territorio del 20 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996, con il quale è stato attivato, a decorrere dal 18 dicembre 1996, l'ufficio del territorio di Parma;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirettoriali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirettoriale;

Considerato che nell'ufficio del territorio di Parma, il servizio di conservazione dei registri immobiliari. già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio del territorio di Parma, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 marzo 1997

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni
HINNA DANESI

97A2259

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 dicembre 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario europeo in produzione industriale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico unversitario, e successive modificazioni;

Vista le legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del diploma universitario europeo in produzione industriale;

Considerato che non esiste alcun ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere dopo la tabella XXIX-*ter* la tabella XXIX-*quater*, relativa al corso di diploma universitario europeo in produzione industriale;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario europeo in produzione industriale.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare l'anzidetto diploma universitario europeo in produzione industriale.

Dopo la tabella XXIX-*ter*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXIX-*quater* relativa al diploma universitario europeo in produzione industriale.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 11

TABELLA XXIX-*quater*

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO EUROPEO IN PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 1 (*Istituzione e obiettivi del corso di diploma universitario*).

1.1. Presso la facoltà di ingegneria può essere istituito il corso di diploma universitario europeo in produzione industriale.

1.2. Obiettivo generale del corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, in ambito europeo, qualificati anche per recepire e gestire l'innovazione nel settore della produzione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica; in altre parole si deve creare una figura idonea a operare in tale settore, sia per gli aspetti legati alla tecnologia della produzione, sia per quanto afferisce alla gestione delle imprese con riferimento ai problemi dell'economia e del personale.

Si richiede pertanto una buona formazione di base integrata con una preparazione specifica che miri a fornire un'ampia conoscenza tecnica del settore e la capacità di svolgere attività professionale. La preparazione riguarda, sia i processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, inclusa la gestione delle risorse, sia i sistemi di produzione e di servizio, sia le fasi di raccordo fra la ideazione e la realizzazione dei manufatti.

1.3. Quale diploma universitario europeo gli studi devono essere previsti ed organizzati, in condizioni di simmetria, in Italia e in un altro Paese europeo. Risulta pertanto indispensabile anche l'apprendimento e l'approfondimento della corrispondente lingua estera, con assimilazione simmetrica di due culture.

Per l'attuazione di tali collaborazioni dovranno essere approvate fra le istituzioni interessate apposite convenzioni che spefichino le modalità di realizzazione del progetto formativo integrato e i reciproci riconoscimenti.

1.4. Il corso, a carattere internazionale, deve assicurare la trasversalità della formazione, sia dal punto di vista tecnologico ed ecomomico-organizzativo, sia sotto l'aspetto accademico e aziendale.

1.5. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di *Diplomato universitario europeo in produzione industriale.* Inoltre, stante la caratterizzazione binazionale del corso, viene conseguito anche un corrispondente titolo estero, conferito dalla istituzione europea consociata per lo svolgimento del corso.

Art. 2 (*Accesso al corso di diploma*).

2.1. L'iscrizione al corso di diploma universitario europeo in produzione industriale è regoalta dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

È inoltre necessario verificare la conoscenza della lingua del Paese della istituzione straniera che unitamente alla università italiana, dà vita al corso.

2.2. Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di diploma, in accordo con le istituzioni estere consociate per questa attività.

Quanto sopra è stabilito in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

2.3. Le modalità delle prove di ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di diploma.

Art. 3 (*Affinità con corsi di laurea*).

3.1. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario europeo in produzione industriale è affine al corso di laurea in ingegneria gestionale.

3.2. Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario europeo in produzione industriale è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea in ingegneria gestionale; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti e attivati per completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno del corso di laurea cui gli studenti potranno iscriversi.

3.3. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea in ingegneria gestionale al corso di diploma europeo in produzione industriale, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti secondo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo, previa verifica della conoscenza della lingua del Paese della istituzione estera consociata; indicherà inoltre il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 4 (*Articolazione del corso di studi*).

4.1. La durata degli studi del corso di diploma universitario europeo in produzione industriale in termini di attività didattica assistita è stabilita in tre anni.

4.2. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, da specificarsi nel regolamento didattico di ateneo.

4.3. Complessivamente l'attività didattica assistita, svolta nei due Paesi, comprende almeno 1.650 ore, cui si aggiungono almeno 100 ore di attività pratiche di tirocinio obbligatorio in azienda e di laboratorio. Le attività di tirocinio saranno svolte in due periodi, uno per Paese, e saranno previste di norma all'esterno delle università che cooperano al progetto (in aziende industriali o presso enti economici) e dovranno portare a un elaborato finale.

4.4. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, etc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario europeo in produzione industriale occorre avere frequentato 33 moduli, effettuato positivamente i due tirocini, uno per Paese, e avere superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalità di esame stabilite per ogni Paese. Per rispondere a esigenze di accorpamento e di continuità didattica il numero di esami tradizionali sarà inferiore a quello dei moduli didattici.

4.5. L'esame finale di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato, in esso dovrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 5 (*Regolamento del corso di diploma*).

5.1. Il consiglio delle competenti strutture didattiche determina, con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

5.2. In particolare nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici di cui alla tabella dell'art. 7.

5.3. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario europeo in produzione industriale, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nei corsi di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti diverse da quelle riportate nei settori stessi.

5.4. Nel regolamento sarà altresì indicata, in accordo con le convenzioni di cui al comma 3 dell'art. 1, la collocazione degli insegnamenti presso le due istituzioni (italiana ed estera) che danno vita al corso, la loro collocazione nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Per la didattica svolta in Italia saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le modalità dei tirocini presso le aziende, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame finale di diploma.

5.5. Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli, quanto a insegnamenti positivamente superati, affinché uno studente possa iscriversi all'anno di corso successivo.

5.6. Il consilgio di facoltà, sentito il consiglio del corso di diploma, potrà prevedere seminari e brevi corsi al fine di favorire una migliore formazione umanistica e scientifica.

Art. 6 (*Docenza*).

6.1. Svilupperanno attività di docenza sia docenti afferenti alla istituzione italiana (per i moduli che saranno attivati in Italia), sia afferenti alla istituzione straniera che coopera alla iniziativa del corso (per i moduli colà attivati).

6.2. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste negli statuti delle singole università, a professori a contratto.

Art. 7 (*Ordinamento del corso di diploma*).

7.1. Nella tabella che segue sono indicati i 27 moduli didattici obbligatori che concorrono a creare la cultura di base e a fornire la cultura specifica e le competenze professionali. In particolare vi sono precisati i settori scientifico-disciplinari interessati con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario è anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali.

7.2. Le facoltà, oltre ad altre caratteristiche dei moduli didattici, preciseranno gli ulteriori 6 moduli didattici e i corrispondenti esami necessari per completare il piano agli studi. Essi dovranno interessare i seguenti argomenti:

controllo della produzione;

contabilità industriale;

politica aziendale ed analisi tecnologiche.

ricerca e sviluppo;

innovazione e sviluppo del prodotto;

strategie innovative e scelte tecnologiche.

MODULI DIDATTICI OBBLIGATORI

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A A02B	Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica	2	Matematica Statistica
A04B	Ricerca operativa	1	Metodi quantitativi
B01A I08A I09X	Fisica generale - Progettazione meccanica e costruzione di macchine - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	2	Principi di meccanica Progettazione assistita da calcolatore (CAD/CAM)
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	2	Tecnologie di fabbricazione - Sistemi di produzione
I11X	Impianti industriali meccanici	2	Impianti industriali Logistica e gestione dei materiali
C06X I13X I14A	Chimica - Metallurgia - Scienza e tecnologia dei materiali	1	Materiali di impiego tecnologico
I10X I27X	Tecnologie e sistemi di lavorazione - Ingegneria economico-gestionale	1.5	Programmazione e gestione della produzione - Organizzazione produttiva
I27X P02B	Ingegneria economico-gestionale - Economia e gestione delle imprese	1	Marketing
K04X	Automatica	1	Sistemi di controllo per l'automazione
K04X K05A	Automatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Fabbricazione integrata con calcolatore (CIM)
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	3	Informatica - Informatica aziendale
L16B L19B L17C L18C	Linguistica	2*	Lingua straniera del Paese della istituzione convenzionata
N04X	Diritto commerciale	1	Diritto dell'impresa
N02X	Diritto privato comparato	1	Diritto privato comparato (del Paese della istituzione convenzionata)
P01A	Economia politica	1	Economia politica
P01G	Economia internazionale	1	Economia della Unione europea
P02A	Economia aziendale	1	Economia aziendale
P02C	Finanza aziendale	1	Finanza aziendale
Q05C	Sociologia dei processi economici e del lavoro	1.5	Scienze comportamentali - Relazioni industriali

(*) In mancanza di docenti si potranno attivare convenzioni con organizzazioni di insegnamento di lingue riconosciute dal Paese dell'istituzione convenzionata.

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

97A2141

DECRETO 12 marzo 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Leo Simon Wierda;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 febbraio 1997;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laurea in ingegneria meccanica e il dottorato in scienze tecniche, conseguiti in Olanda dal dott. Leo Simon Wierda, nato a Schagerbrug (Paesi Bassi) il 6 luglio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A2139

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministro del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che definisce le aree depresse ed i diversi istituti della programmazione negoziata;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha integrato il citato art. 1, inserendo tra gli istituti della programmazione negoziata quello dei patti territoriali ed ha attribuito al CIPE il compito di definire i contenuti generali e le modalità organizzative ed attuative dei patti territoriali e di approvare i singoli patti da stipulare;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244. convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al CIPE il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995 e n. 47 del 26 febbraio 1996, con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri e indirizzi per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Considerata l'opportunità di integrare le disposizioni procedurali dettate con le richiamate deliberazioni del 10 maggio e 20 novembre 1995 al fine di agevolare il percorso di concertazione e finanziamento dei patti territoriali;

Rilevato il ruolo del CNEL quale sede di concertazione complessiva fra tutte le parti sociali, anche a livello locale;

Considerato che la certificazione della concertazione deve essere riferita a progetti la cui validità economica ed immediata eseguibilità sia stata verificata da un soggetto tecnico qualificato, selezionato dal CNEL secondo le modalità di legge;

Ritenuto opportuno avviare il processo attuativo dei patti territoriali, attraverso una fase sperimentale che consenta di verificare il concreto impatto sull'occupazione dei progetti integrati concertati dalle parti sociali a livello locale;

Considerato che detta fase sperimentale deve altresì consentire di mettere a punto strumenti di coordinamento tra i vari livelli (Unione europea - Stato - Regione - Enti locali) al fine del proficuo utilizzo delle risorse necessarie allo sviluppo dell'occupazione secondo le potenzialità di ciascuno;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per il finanziamento dei patti territoriali è riservata, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e della legge 19 dicembre 1992, n. 488, la somma di 400 miliardi di lire. Ulteriori risorse potranno essere destinate allo scopo in sede di riparto da parte del CIPE delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344.

2. *Criteri.*

Ai fini dell'approvazione dei patti territoriali il CIPE ene conto dei seguenti criteri:

a) ordine cronologico di ricevimento dei patti da arte del Ministero del bilancio e della programma-·one economica;

b) sussistenza di iniziative attuative di programmi ı cooperazione regionale o interregionale, con partico-·re riguardo alla cooperazione Nord-Sud, a sostegno elle attività produttive realizzate da piccole e medie nprese ai sensi dell'art. 1, comma 73, della legge 28 di-·mbre 1995, n. 549;

c) rispondenza di ciascun patto ai requisiti di cui lle delibere del 10 maggio e del 20 novembre 1995, ed ı vincoli fissati alla successiva lettera *d)* della presente eliberazione, ponendo particolare attenzione agli biettivi del patto in termini di sviluppo, di salvaguar-ıa e creazione di nuova occupazione, al quadro finan-ario ed alla previsione di utilizzo di risorse comu-ıtarie;

d) rispetto dei seguenti vincoli:

l'utilizzo di risorse pubbliche non può essere su-eriore a 100 miliardi di lire. Non concorrono a for-ıare tale limite gli eventuali finanziamenti per le atti-ità di cui alla lettera *b)*; concorrono invece al 50 per ·nto le risorse comunitarie e quelle messe eventual-ıente a disposizione da regioni o enti locali a valere ı fondi propri;

gli investimenti in infrastrutture devono essere ınzionali allo sviluppo produttivo, ed il relativo costo on deve superare il 30 per cento di quello degli investi-ıenti produttivi;

le agevolazioni alle attività produttive non de-ono essere superiori ai parametri fissati per le agevola-oni ex legge n. 488/1992 ed in linea con gli aiuti comu-ıtari a finalità regionale;

gli interventi nei diversi comparti devono essere ı linea con le discipline di settore;

la quota dei mezzi propri nelle iniziative impren-ıtoriali non può essere inferiore al 30 per cento del re-·tivo investimento. Per la concessione dei crediti neces-ıri alla copertura della quota di investimenti non ga-ıntita da risorse proprie e dal finanziamento pubblico, · banche possono partecipare anche attraverso l'inter-·nto di consorzi di garanzia collettiva fidi;

nel complesso delle iniziative imprenditoriali, gli ıvestimenti medi per addetto non possono essere supe-ori a 500 milioni di lire;

il saggio di rendimento interno, che deve essere stimato per le singole iniziative imprenditoriali, non può essere inferiore al valore medio del rendistato dei sei mesi precedenti la presentazione del patto incrementato di due punti;

la realizzazione complessiva del patto deve concludersi entro 48 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di approvazione, rispettando le scadenze del quadro previsionale di cui al punto 3-*d)* dello schema allegato alla delibera 10 maggio 1995.

3. *Procedure.*

Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995, per quanto riguarda la fase di concertazione presso il CNEL, la procedura di definizione del patto territoriale deve attuarsi con le seguenti modalità:

a) i soggetti promotori trasmettono al CNEL una proposta di patto territoriale accompagnata da una documentazione di sintesi, contenente l'indicazione del territorio interessato, degli obiettivi e dei tempi previsti di esecuzione del patto, delle iniziative imprenditoriali e delle infrastruttture eventualmente necessarie, nonché dei soggetti coinvolti e degli impegni da questi assunti;

b) l'ufficio di presidenza del CNEL acquisisce la disponibilità alla concertazione delle parti sociali interessate e verifica la coerenza della proposta con le finalità di sviluppo locale proprie dei patti territoriali;

c) i soggetti promotori, avvalendosi dei servizi di una società di assistenza tecnica appositamente scelta dal CNEL, provvedono a definire il progetto di patto territoriale secondo lo schema allegato alla delibera CIPE del 10 maggio 1995, tenendo conto dei principi di cui al precedente punto 2 e dell'esigenza di assicurare la validità economica e l'immediata eseguibilità dei singoli progetti componenti il patto;

d) i soggetti promotori sottopongono il progetto definitivo del patto all'ufficio di presidenza del CNEL che ne certifica l'avvenuta concertazione tra le parti sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa da parte dei soggetti promotori e delle parti sociali;

e) i soggetti promotori trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il progetto di patto territoriale ed il relativo protocollo di intesa;

f) il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica il rispetto dei criteri di cui al precedente punto 2 e trasmette al CIPE, per l'approvazione, il patto territoriale da stipulare, dandone informativa alle amministrazioni interessate.

4. *Gestione degli interventi.*

A seguito della delibera CIPE di approvazione del patto, i soggetti promotori provvedono, ove già non costituito, alla costituzione del soggetto responsabile del patto.

Le risorse finanziarie, attribuite per l'attuazione del patto stesso, saranno erogate a favore di ciascun soggetto beneficiario a fronte di richieste formulate dal soggetto responsabile e dallo stesso riscontrate sulla base delle esigenze di pagamento effettivamente maturate secondo le segtenti modalità:

a) una anticipazione fino al 50 per cento delle agevolazioni previste erogata, nel caso di iniziative imprenditoriali, a fronte di fideiussioni bancarie di pari importo, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta il cui onere grava sulla finanza del patto;

b) in una o più rate successive fino al 90 per cento dell'importo previsto a fronte di stati d'avanzamento risultanti da dichiarazioni del soggetto beneficiario rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e convalidate dal soggetto responsabile, verificate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, attestanti l'importo delle spese sostenute nonché la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto esecutivo del patto;

c) il saldo del residuo 10 per cento dell'importo previsto da erogare all'avvenuta verifica da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica della documentazione finale di spesa.

Le fidejussioni vengono proporzionalmente liberate all'approvazione degli accertamenti in corso d'opera e finali.

Il soggetto responsabile del patto cura tutti gli adempimenti indispensabili per l'ottenimento di cofinanziamenti comunitari, ove disponibili, riferendo sulle iniziative intraprese in sede di relazione semestrale.

Il patto dovrà prevedere apposite clausole per i casi di recesso, di perdurante inerzia di uno o più partecipanti al patto o comunque di comportamenti omissivi, con l'affermazione della responsabilità per i danni causati con l'obbligo di risarcirli.

5. *Modifiche.*

Nell'attuazione del patto territoriale sono ammesse modifiche di ciascun parametro finanziario, occupazionale e temporale entro un margine di oscillazione complessivo del 20 per cento, fermo restando l'onere complessivo a carico dello Stato; superato tale limite, anche per uno solo dei parametri suddetti, il patto dovrà essere nuovamente sottoposto all'approvazione del CIPE.

6. *Sorveglianza.*

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica nomina per ciascun patto approvato dal CIPE una commissione di monitoraggio e di vigilanza, sulla realizzazipne del patto, costituita da 5 esperti (esterni o interni all'amministrazione), il cui complessivo onere di funzionamento, pari al 5 per mille dell'investimento, è posto a carico della finanza del patto. A tal fine entro trenta giorni dalla data della presente delibera il Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto individua criteri, requisiti e modalità per la partecipazione alle predette commissioni. La commissione verifica lo stato di avanzamento del patto e riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica in merito alle verifiche effettuate, in particolare segnalando l'esistenza dei presupposti ai fini delle revoche dei finanziamenti pubblici, qualora riscontri che l'avanzamento nell'attuazione del patto sia inferiore al 50 per cento degli impegni in termini di tempi di spesa e di assorbimento della manodopera o che non siano rispettati i criteri e le procedure di cui ai precedenti punti 2 e 4.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, su incarico del Ministro del bilancio e della programmazione economica da conferire anche su richiesta delle predette commissioni di vigilanza, potrà verificare in ogni momento lo stato di attuazione delle singole iniziative del patto.

7. *Norma finale.*

In connessione con il carattere sperimentale della presente deliberazione il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferirà al CIPE, entro il 30 giugno 1997, sullo stato di attuazione del nuovo istituto, segnalando le difficoltà applicative riscontrate e proponendo eventuali modifiche e integrazioni necessarie a migliorare l'operatività dei patti territoriali.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997 - El n 25 Bilancio, registro n. 1, foglio n 104, con eclusione dell'inciso di cui al punto 3, lettera e) *«avvalendosi dei servizi di una società di assistenza tecnica appositamente scelta dal C N.E.L » e dell'intero punto 6, ai sensi della delibera adottata il 6 febbraio 1997 dalla sezione controllo Stato primo collegio.*

97A2266

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione CIPE 27 aprile 1995 concernente direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1995, concernente direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del succitato decreto-legge n. 415/1992;

Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 38982 del 12 novembre 1996 e n. 39070 dell'11 dicembre 1996;

Considerata la necessità di alcune misure correttive della deliberazione sopra richiamata, al fine di consentire un'articolazione degli interventi agevolativi che tenga conto delle caratteristiche e delle esigenze di sviluppo di ciascuna area interessata, nonché di premiare i progetti d'investimento con positive ricadute sotto il profilo ambientale, anche in base agli orientamenti dell'Unione europea;

Ritenuto, per il conseguimento delle predette finalità, di integrare il testo della citata deliberazione con due ulteriori indicatori basati sulle priorità indicate dalle regioni e sulla valenza ambientale dei progetti presentati;

Ritenuto altresì, per migliorare l'efficacia delle procedure di incentivazione, di apportare alla citata deliberazione ulteriori modifiche riguardanti la riduzione dell'arco temporale di erogazione delle agevolazioni e l'eliminazione della previsione della percentuale massima di contribuzione sui costi di progettazione e studi di fattibilità;

Ritenuta, per esigenze di maggior chiarezza, l'opportunità di approvare anche il testo della summenzionata deliberazione del 27 aprile 1995 coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate con la presente deliberazione;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Sono approvate, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni che saranno presentate dal 1997, le seguenti modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione del 27 aprile 1995 di cui alle premesse:

Punto 3.2 - Dopo le parole «inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilità economica e finanziaria» sono eliminate le seguenti «fino ad un valore massimo del 3% dello stesso investimento».

Punto 3.4 - Dopo le parole «subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento» sono aggiunte le seguenti «ed in relazione alla durata dello stesso».

Prima delle parole «tre quote annuali» sono inserite le seguenti: «due o».

Punto 5, lettera c5) - Nel periodo, dopo il punto 3), sono inseriti i seguenti:

«4) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base di specifiche priorità regionali»;

«5) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base delle prestazioni ambientali».

Dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«Le priorità regionali sono individuate con riferimento ad elementi, quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico.

Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali».

Nel terzo periodo, dopo le parole «sulla base delle somme dei» la parola «tre» è sostituita dalla parola «cinque».

2. È approvato in allegato il testo della deliberazione del 27 aprile 1995, coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1. L'allegato fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 85

ALLEGATO

TESTO COORDINATO DELLE DELIBERAZIONI CIPE 27 APRILE 1995 E 18 DICEMBRE 1996 CONCERNENTI DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 488/1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/92, che demanda al Consiglio dei Ministri le determinazioni degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei criteri indicati alle lettere *a), b)* e *d)* dello stesso comma;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 aprile 1994, n. 373 che, nell'ambito della devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI, attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995;

Vista la disciplina comunitaria in materia d'aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

Vista la deliberazione del CIPI adottata in data 22 aprile 1993 relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992;

Vista la deliberazione dello stesso Comitato, del 28 dicembre 1993, che ha modificato ed integrato la soprarichiamata deliberazione;

Vista la nota n. 37470 del 30 marzo 1995, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del CIPE ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione del 22 aprile 1993;

Preso atto dell'istituzione delle due nuove province di Crotone e di Vibo Valentia, i cui territori rientravano in precedenza in quello della provincia di Catanzaro;

Ravvisata l'opportunità di rimodulare l'intero testo della deliberazione sulle agevolazioni per via delle numerose modifiche apportate e da apportare alla deliberazione del 22 aprile 1993;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. *Aree di applicazione.*

Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e *5b*, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.*c* del trattato di Roma.

Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti per gli obiettivi 3, 4 e *5a*.

Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992.

2. *Iniziative ammissibili.*

2.1 Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse alle attività estrattive e manifatturiere e, nel limite del 5% delle risorse, alle attività di servizi reali di seguito indicati:

servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale;

servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione;

servizi di consulenza tecnico-economica.

Alle agevolazioni sono ammessi i progetti di investimento finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi. A tal fine si considera:

«ampliamento» l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;

«ammodernamento» l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

«ristrutturazione» il progetto diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

«riconversione» il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

«riattivazione» l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi;

«delocalizzazione» l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

2.2 Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.

3. *Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o lordo (E.S.L.).*

3.1 Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4 riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;

3.2 L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal progetto d'impresa, inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilità economica e finanziaria, con l'esclusione delle scorte;

3.3 Il progetto, a fronte del quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlato ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto consentita la presentazione di più domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma;

3.4 L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dall'Amministrazione competente con apposito provvedimento ed è erogato, subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento ed in relazione alla durata dello stesso, in due o tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilità alla stessa data di ogni anno; la prima quota, che è resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto *c4)*, può essere erogata in anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

4. *Graduazione dei livelli di agevolazione*

Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sono le seguenti:

a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni.

nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese,

nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese,

nelle province della regione Abruzzo, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

nelle province della regione Molise 55% ESN per le piccole e medie imprese e 40% per le altre imprese fino al 30 giugno 1995. dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996, 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% ESN per le altre imprese; dal 1° gennaio 1999, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5 *b)* del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92 3.*c)* del trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese,

nelle altre aree, 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% FSL per le medie imprese,

c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art 92 3 *c)* del trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese

5. *Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande*

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi·

a) il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, per obiettivi (1, 2 e 5*b)* e per ciascuna unità territoriale Il CIPE stabilisce, all'atto della predetta ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti alle iniziative promuovibili nell'ambito della contrattazione programmata e degli accordi di programma,

b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo;

c) l'amministrazione competente dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche o societa di servizi controllate da banche per l'istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalità e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:

c1) l'amministrazione competente fissa annualmente un termine per la presentazione delle domande relative all'esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera *c4);*

c2) la domanda dell'impresa dovrà essere corredata da elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria del progetto e da un piano finanziario completo riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa, nonché dagli elementi utili all'individuazione degli indicatori di cui alla successiva lettera *c5)* Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle società di locazione finanziaria,

c3) l'amministrazione competente fissa il termine per la presentazione all'amministrazione medesima delle istruttorie dei soggetti convenzionati, l'istruttoria completa degli elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria è svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri economico-finanziari atti a stabilire l'ammissibilita alla formazione della graduatoria di cui al punto *c4)*

Al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria, il soggetto convenzionato con l'amministrazione competente non può affidare ad altri enti ed istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte dell'istruttoria medesima.

Dette istruttorie verranno acquisite dall'amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove l'amministrazione competente dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione;

c4) entro due mesi dal termine di cui alla lettera *c3)*, l'amministrazione competente pubblica le graduatorie regionali e/o per aree dei progetti pervenuti, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera *c5)*. I contributi si intendono concessi ai progetti iscritti nella graduatoria, in ordine decrescente dal primo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario corrente. Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di presentazione della domanda i progetti non finanziati concorrono automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio Le spese già effettuate nell'ambito di progetti che vengano ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione,

c5) per ogni progetto vengono individuati i seguenti indicatori.

1) valore del capitale proprio investito nel progetto rispetto all'investimento complessivo,

2) numero di occupati attivati dal progetto rispetto all'investimento complessivo,

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta,

4) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base di specifiche priorità regionali,

5) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base delle prestazioni ambientali.

Per occupazione attivata dal progetto si intende l'occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, è nulla in caso di ammodernamento, ristrutturazione e delocalizzazione qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento

Le priorità regionali sono individuate con riferimento ad elementi, quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico

Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali

La posizione del progetto nella graduatoria complessiva è determinata sulla base della somma dei cinque indicatori normalizzati.

6 La presente delibera sostituisce le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993 relative alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse.

97A2201

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Rimodulazione del piano progettuale del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Bull H.N. System Italia S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed in particolare l'art. 1, terzo comma, che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della citata legge n. 104/1995 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Viste le proprie deliberazioni del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987, e del 29 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, concernenti, tra l'altro, le procedure della contrattazione programmata;

Viste le deliberazioni del CIPI del 12 aprile 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990 — e del 28 dicembre 1993 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1994 — con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il contratto di programma della Bull H.N. System Italia S.p.a. ed il relativo aggiornamento;

Vista la nota prot. n. 4/3974/96 del 26 novembre 1996 con la quale il competente servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto all'attenzione di questo comitato un progetto di rimodulazione del piano progettuale del contratto di programma summenzionato;

Considerato che la rimodulazione proposta dalla società consente di rendere il programma, nel rispetto delle finalità originarie, più coerente sia con l'evoluzione della ricerca a livello mondiale, sia con le evoluzioni ed ottimizzazioni delle attività di ricerca e delle attività industriali a livello del gruppo Bull;

Considerato che l'onere finanziario complessivo a carico dello Stato può essere rideterminato in lire 91,417 miliardi, con una riduzione di 30,583 miliardi rispetto ai 122 miliardi di cui al secondo aggiornamento approvato con la summenzionata deliberazione del 28 dicembre 1993;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvata la rimodulazione del piano progettuale del contratto, di cui alle premesse, concernente la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali, di ricerca e di formazione nel settore informatico, secondo lo schema di seguito indicato:

	Investimenti	Oneri per lo Stato
	(in miliardi di lire)	
Iniziative tecnologiche industriali (2 localizzate ad Avellino e a Rende - (Catanzaro)	18,650	12,217
Centri di ricerca (1 localizzato ad Avellino)	18,200	13,191
7 Progetti di ricerca	76,630	61,304
Progetti di formazione	5,500	4,705
Totale . . .	118,980	91,417

2. Rispetto all'aggiornamento del contratto, approvato con la deliberazione del 28 dicembre 1993 citata in premessa, l'ammontare degli investimenti si riduce da 160,160 a 118,980 miliardi di lire e l'onere per lo Stato si riduce da 122 a 91,417 miliardi di lire. Le economie venutesi a determinare, pari a 30,583 miliardi di lire, saranno utilizzate dal Servizio per la contrattazione programmata per concorrere al finanziamento di altri contratti di programma approvati in data odierna.

3. Il piano progettuale così come rimodulato prevede un'occupazione a regime di 250 addetti, restando confermati in 135 gli occupati nel settore industriale e riducendosi da 268 a 115 gli occupati nel settore di ricerca.

4. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera, trasmettendo entro trenta giorni la nuova documentazione contrattuale alla segreteria del CIPE.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 86

97A2202

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Texas Instruments Italia S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1996 n. 344, reiterato con decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450 e con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria deliberazione del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale è stato approvato un contratto di programma con la Texas Instruments Italia S.p.a.;

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996, con la quale sono state ripartite le risorse a favore delle aree depresse, derivanti dai mutui di cui al summenzionato decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344;

Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale, a seguito dell'aggiornamento del contratto di programma con la Bull H.N. System Italia S.p.a. e della conseguente revoca parziale delle agevolazioni a suo tempo concesse, si sono determinate economie che ammontano a 30.583 milioni di lire;

Vista la nota prot. n. 4/4117/96 del 6 dicembre 1996 con la quale il competente servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto all'attenzione di questo comitato un *addendum* al piano progettuale del predetto contratto di programma, presentato dalla Texas Instruments Italia S.p.a. e finalizzato alla riconversione e all'ammodernamento di una linea di produzione;

Considerato che il piano di investimenti proposto dalla società costituisce il completamento tecnologico del piano approvato dal Comitato con la succitata deliberazione del 24 aprile 1996;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato necessari per la copertura del contratto di programma summenzionato sono pari a 143.453,4 milioni di lire;

Ritenuto di assicurare la copertura finanziaria di tali oneri, quanto a lire 7.903 milioni, a valere sulle economie derivanti dall'aggiornamento del contratto di programma con la Bull H.N. System Italia S.p.a. e, quanto a lire 135.550,4 milioni, a valere sui mutui ex decreto-legge n. 344/1996, come ripartiti con la summenzionata deliberazione dell'8 agosto 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma con il relativo piano progettuale, di cui alle premesse, con la Texas Instruments Italia S.p.a. per la realizzazione di un piano di investimenti industriali e di ricerca nel settore della componentistica elettronica avanzata, da realizzarsi ad Avezzano (Aquila) — area ricompresa nell'obiettivo 1, zona ammessa fino al 31 dicembre 1996 alla deroga di cui all'art. 92.3 *a)* del Trattato C.E. — quale completamento funzionale del programma oggetto del contratto approvato con la deliberazione del 24 aprile 1996 di cui alle premesse, e comportante un ulteriore investimento industriale ammesso di lire 440.000 milioni.

2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 25% dell'investimento ammissibile, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, da erogarsi nel periodo 1998-2000, è determinato in lire 143.453,4 milioni.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali dovranno essere realizzati entro il 1999.

6. Il piano progettuale comporta una nuova occupazione di 75 unità rispetto a quanto previsto dalla deliberazione del 24 aprile 1996 di cui alle premesse.

7. Il servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera-

zione, dando comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'atto aggiuntivo e trasmettendo la relativa documentazione contrattuale alla segreteria del CIPE.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 87

97A2203

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Fondo sanitario nazionale 1996. Parte corrente. Finanziamento per medici convenzionati.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che «la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci»;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, in base al quale, per l'anno 1996, sono stati destinati 40 miliardi di lire al potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, concernente l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

Considerato che, per effetto delle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996, norma finale numero 3, si rende necessario procedere al finanziamento di lire 35 miliardi per la copertura degli oneri relativi alla vacanza contrattuale 1994 dei medici convenzionati;

Vista la propria deliberazione in data 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 172 del 24 luglio 1996, con la quale sono state accantonate quote del Fondo sanitario nazionale — parte corrente — 1996, in attesa di precise proposte di riparto del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 24 dicembre 1996;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni in data 19 dicembre 1996;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 — parte corrente — sono assegnate alle regioni le seguenti somme:

a) lire 35 miliardi per il finanziamento degli oneri relativi alla vacanza contrattuale 1994 dei medici convenzionati;

b) lire 40 miliardi per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base.

Detti importi sono ripartiti tra le regioni come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 98

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1996 — PARTE CORRENTE — RIPARTIZIONE QUOTE ACCANTONATE PER MEDICI CONVENZIONATI.

ALLEGATO

REGIONI	Assegnazioni vacanza contrattuale (in milioni di lire)	Assegnazioni attività art. 3, legge n. 4/1997 (in milioni di lire)
Piemonte	2.809	3.210
Lombardia	5.823	6.655
Veneto	2.890	3.303
Friuli-V. Giulia	597	682
Liguria	1.087	1.242
Emilia-Romagna	2.564	2.930
Toscana	2.304	2.634
Umbria	538	614
Marche	942	1.076
Lazio	3.394	3.879
Abruzzo	829	947
Molise	217	248
Campania	3.756	4.291
Puglia	2.663	3.045
Basilicata	399	456
Calabria	1.357	1.551
Sicilia	2.056	2.351
Sardegna	775	886
Totale	35.000	40.000

97A2204

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 28 febbraio 1997.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 23 maggio 1992, n. 547 costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il proprio decreto n. 232 del 17 gennaio 1996 con il quale è stato reso efficace, a decorrere dal 1° febbraio 1996, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli studi della Calabria;

Vista la delibera con la quale il senato accademico integrato nella seduta del 19 febbraio 1996 ha approvato lo statuto dell'Università degli studi della Calabria;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 maggio 1996 ha espresso parere favorevole all'approvazione dello statuto;

Vista la nota prot. 10579 del 2 agosto 1996 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto dell'Università degli studi della Calabria per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, nono comma, della suddetta legge n. 168/1989;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1996 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità;

Vista la delibera del 13 gennaio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione ha proposto di resistere ai rilievi di legittimità espressi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo statuto dell'Università;

Consideratoche il senato accademico integrato nella seduta del 10 febbraio 1997 ha raccolto i rilievi contenuti nel decreto ministeriale del 9 novembre 1996 ed ha apportato allo statuto le modificazioni conseguenti;

Decreta:

Articolo unico

È emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, allegato al presente decreto di cui costitusce parte integrante.

Cosenza, 28 febbraio 1997

Il rettore: FREGA

ALLEGATO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.1.

Finalità e caratteri distintivi

L'Università della Calabria è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale ed al progresso civile della società in cui opera.

Nel perseguimento di tali fini l'Università promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, internazionali e nazionali, ed in particolare con la regione Calabria ed i suoi enti locali.

Per la maggiore efficacia della propria azione formativa, l'Università della Calabria, nel rispetto della sua legge istitutiva, ha carattere residenziale e la frequenza dei suoi corsi è obbligatoria e controllata.

Essa programma, in rapporto alle proprie risorse, il numero di studenti da immatricolare, subordina l'iscrizione agli anni successivi al primo alla verifica dei risultati conseguiti e favorisce la vita comunitaria di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo in un apposito Centro residenziale, dotato oltre che di alloggi e di mense anche di impianti per attività culturali, sportive e ricreative.

I servizi erogati dal Centro residenziale non sono in alcun caso totalmente gratuiti. La quota a carico degli studenti è commisurata alle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari.

Per il suo carattere residenziale, l'Università della Calabria esercita anche funzioni in materia di diritto allo studio.

Art. 1.2.

Principi generali

1. L'Università persegue le proprie finalità nell'ambito della autonomia scientifica, didattica ed amministrativa prevista dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi vigenti.

2. È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti e ricercatori. Il coordinamento delle attività viene esercitato nell'ambito della legislazione vigente dagli organi a ciò preposti sulla base del regolamento generale di Ateneo e dei regolamenti particolari delle singole strutture.

3. A tutte le componenti dell'Università viene garantita pari dignità di rappresentanza e partecipazione nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in materia, dal presente statuto e dai regolamenti generali e particolari di Ateneo.

4. Per assicurare efficacia alla propria azione l'Università predispone e realizza progetti di attività e di sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.

5. L'attività dell'Università è improntata alla trasparenza, economicità ed efficienza.

Con adeguate modalità periodicamente l'Università pubblicizza le delibere degli organi di governo, le attività dei suoi uffici, le attività didattiche e di ricerca svolte, con l'entità e le fonti dei finaziamenti ricevuti.

6. I criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

7. Il funzionamento o la gestione del centro residenziale sono disciplinati dal presente statuto e da un apposito regolamento.

Art. 1.3.

Promozione culturale

L'Università, eventualmente in collaborazione con i soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli preposti alla tutela del diritto allo studio, alle attività culturali ed ai servizi sociali, promuove e favorisce attività esterne, attivando opportune forme di orientamento alla scelta del *curriculum* universitario per gli studenti delle scuole medie superiori e corsi di aggiornamento e di educazione permanente.

Art. 1.4.

Personale universitario e ambiente di lavoro

L'Università promuove il miglioramento professionale del proprio personale, anche organizzando corsi di aggiornamento e qualificazione.

L'Università esercita tutte le azioni idonee a garantire la salubrità e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro.

Art. 1.5.

Tutela ambientale

Nella sua attività di promozione culturale, l'Università si fa garante delle esigenze di tutela dell'ambiente naturale paesaggistico ed architettonico e della qualità della vita.

Titolo II

ORGANI DELL'UNIVERSITA

Art. 2.1.

Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il comitato di coordinamento e programmazione ed il consiglio degli studenti.

2. Nell'Università della Calabria sono altresì previsti il nucleo di valutazione, la commissione didattica di Ateneo, la commissione per l'ammissione, l'iscrizione, l'informazione e il sostegno degli studenti ed il collegio dei probiviri.

Art. 2.2.

Il rettore

Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

1. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

b) assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede all'emanazione dello statuto e dei regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture;

c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Università, assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilità;

d) emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per l'ammissione degli studenti;

e) esercita l'attività disciplinare sul personale docente, sui ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;

f) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del direttore amministrativo e delle singole strutture didattiche e di ricerca secondo le norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi dell'Università una relazione sullo stato dell'Ateneo;

h) elabora ed invia agli organi dell'Università le linee generali del programma annuale di attività dell'Università;

i) predispone, sentiti il comitato di coordinamentoe programmazione ed il consiglio degli studenti, il bilancio di previsione per i successivi adempimenti;

l. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente statuto e dai regolamenti generali e particolari d'Ateneo.

2. Il rettore viene eletto fra i professori di prima fascia dell'Università, a seguito di presentazione di candidature ufficiali, secondo le norme di cui al successivo art. 7.1, dura in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica.

L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;

b) dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo in consiglio di amministrazione e in senato accademico.

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e fuori ruolo. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.

Il candidato eletto è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.

Il rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali può delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.

Art. 2.3.

Il senato accademico

1. Al senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Università, fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Università per l'adozione dei rispettivi piani di attività.

Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, il senato:

a) modifica, integrato secondo il comma 2 del successivo art. 7.4, lo statuto;

b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Università, esplicitando i criteri per la formulazione delle graduatorie, tenendo conto degli elementi informativi forniti dalla commissione per l'ammissione e l'iscrizione, e definendo il numero degli studenti da ammettere sulla base delle risorse disponibili;

c) coordina le attività delle facoltà e delle altre strutture didattiche, in particolare predisponendo il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del centro residenziale;

d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualità ed assumere al riguardo le opportune delibere;

e) determina ed attua i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attività didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attività;

f) formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al direttore amministrativo motivate proposte riguardo la distribuzione del personale tecnico amministrativo,

g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero,

h) approva ed eventualmente modifica il regolamento generale e gli altri regolamenti interni dell'Università; esprime motivato parere al consiglio di amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità predisposto dal direttore amministrativo;

i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Università, di cui al successivo art. 3 1,

l) approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano pluriennale di sviluppo dell'Università;

m) delibera sulla ripartizione tra le diverse strutture scientifiche e didattiche delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Università destina alla didattica e alla ricerca,

n) valuta, sentita la commissione didattica di Ateneo di cui all'art 2 7, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti,

o) esprime motivato parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore,

p) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università.

Per gli argomenti di cui alle voci *e, f, h, i, l, m,* il senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e programmazione Il parere del comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate

2 Il senato accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione

Il rettore mette in atto le delibere del senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza prende provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima successiva adunanza

Entro il mese di luglio di ciascun anno il senato accademico approva le linee generali del piano di attività annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione.

Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'Ateneo

3 Il senato accademico è composto.

a) dal rettore;

b) dai presidi di facoltà,

c) da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore dai membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;

d) da due studenti eletti dal consiglio degli studenti nel suo seno,

e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale·

il pro-rettore,

il direttore amministrativo o suo delegato;

il presidente del centro residenziale o suo delegato.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

In caso di assenza o impedimento, delega un suo sostituto

Art 2 4

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita la gestione amministrativo-contabile dell'Università, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa

Il consiglio di amministrazione

a) approva il bilancio di previsione predisposto dal rettore dopo aver sentito il senato accademico,

b) approva il bilancio consuntivo,

c) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Università,

d) delibera sulla distribuzione delle risorse logistiche non di competenza del Senato,

e) esercita le funzioni previste dalla legge per il personale tecnico ed amministrativo dell'Università,

f) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, predisposto dal direttore amministrativo, tenuto conto delle proposte del senato accademico,

g) approva, sentito il senato accademico, i programmi di edilizia tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano pluriennale dell'Università,

h) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle competenze delle singole strutture o al direttore amministrativo,

i) delibera l'eventuale affidamento a un difensore libero professionista la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo,

l) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario

Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite al suo interno da un apposito regolamento

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il rettore stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei suoi membri.

Il direttore amministrativo mette in atto le delibere del consiglio di amministrazione

Il rettore e il direttore amministrativo, nei casi di necessità e di concerto possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva

3 Sono membri del consiglio di amministrazione

a) il rettore,

b) due rappresentanti dei professori di ruolo di 1ª fascia,

c) due rappresentanti dei professori di ruolo di 2ª fascia,

d) due rappresentanti dei ricercatori,

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo,

f) tre rappresentanti degli studenti;

g) un rappresentante della regione Calabria,

h) due rappresentanti di enti pubblici o privati o di consorzi di enti pubblici o privati che contribuiscano, per il periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione, al bilancio dell'Università con l'erogazione di un contributo significativo non finalizzato allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Tale contributo potrà essere erogato in tutto o in parte sotto forma di servizi.

Gli enti o i consorzi, aventi titolo a designare questi rappresentanti, sono individuati annualmente dal senato accademico sulla base della rilevanza delle rispettive contribuzioni. Tali rappresentanti durano in carica un anno solare.

Fanno inoltre parte del consiglio di amministrazione a titolo consultivo, senza influire sul numero legale.

il pro-rettore;

il direttore amministrativo o suo delegato,

il presidente del centro residenziale o suo delegato.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario e in caso di assenza o impedimento delega un suo sostituto.

4. I rappresentanti di cui ai punti *b, c, d, e, f, g* durano in carica due anni.

Art. 2.5.

Cariche elettive nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione

1. Per essere eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione i professori di ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il tempo pieno.

2. Fatta eccezione per il rettore, la carica di membro del senato accademico è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

Art. 2.6.

Comitato di coordinamento e programmazione

1. Il comitato di coordinamento e programmazione è un organo istruttorio permanente. Esso esprime al senato accademico parere obbligatorio sugli argomenti di cui alle voci *e, f, h, i, l, m,* del precedente art. 2.3, punto 1.

2. Al comitato di coordinamento e programmazione competono i seguenti compiti:

elaborare il piano di sviluppo poliennale da sottoporre al senato accademico, identificando i settori da incentivare;

sulla base delle relazioni delle singole strutture e secondo i principi fissati dall'art. 1.2, comma 5, curare la redazione e la diffusione del rapporto annuale sull'attività scientifica dell'Università;

proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Università;

proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione l'adesione ed il recesso dell'Università della Calabria da centri interuniversitari e consorzi;

esprimere pareri sui casi controversi di afferenza di docenti e ricercatori ai dipartimenti;

individuare le aree culturali cui afferiscono i direttori di dipartimento che fanno parte del senato accademico secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.

3. Il comitato di coordinamento e programmazione è composto dai direttori dei dipartimenti dotati di autonomia amministrativa o da loro delegati permanenti. Il presidente del comitato viene eletto tra i suoi membri.

Art. 2.7

Il consiglio degli studenti

Il consiglio degli studenti è l'organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre strutture dell'Università.

Spetta al consiglio degli studenti:

a) avanzare proposte alle facoltà ed al senato accademico in merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualità;

b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull'organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione del tutorato;

c) formulare proposte al rettore per la redazione del bilancio di previsione dell'Università;

d) formulare proposte e concorrere all'organizzazione delle attività del tempo libero nell'ambito del centro residenziale;

e) concorrere all'organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti generali e particolari dell'Università.

L'Università fornisce i supporti logistici di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.

Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite da un apposito regolamento.

Tale regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.

Gli organismi, cui i pareri e le proposte del consiglio degli studenti sono indirizzati, sono tenuti a motivare le loro determinazioni in merito eventualmente difformi.

Il consiglio degli studenti dura in carica due anni ed è composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei consigli di facoltà e nel consiglio di amministrazione.

Art. 2.8.

La commissione didattica di Ateneo

1. La commissione didattica d'Ateneo:

a) valuta l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti nei settori della didattica, del tutorato, del diritto allo studio e dei servizi residenziali, e costituisce al suo interno un osservatorio permanente, che si avvale, per quanto di sua competenza, del comitato di garanzia del centro residenziale;

b) formula agli organismi competenti proposte volte al miglioramento della didattica e dei servizi forniti agli studenti;

c) redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso delle prestazioni fornite agli studenti;

d) riceve proposte e rimostranze in merito ai servizi connessi alla didattica, ne cura l'istruttoria che sottopone agli organi competenti.

2. La commissione didattica d'Ateneo è composta dai presidi delle facoltà o da loro delegati permanenti, dal funzionario amministrativo, di cui all'art. 3.2, punto 2, comma 4, per ciascuna facoltà, da un funzionario del centro residenziale e da due rappresentanti degli studenti per ciascuna facoltà, eletti tra i membri del consiglio degli studenti.

Il presidente è eletto tra i suoi membri docenti.

3. Il regolamento generale d'Ateneo stabilisce le modalità di funzionamento della commissione didattica d'Ateneo, nonché le norme per l'elezione della rappresentanza di cui al punto 2.

Art. 2.9.

Commissione per l'ammissione e l'iscrizione l'informazione e il sostegno degli studenti

1. La commissione per l'ammissione e l'iscrizione, l'informazione e il sostegno degli studenti è un organo permanente dell'Università della Calabria.

2. La commissione:

a) svolge la funzione di osservatorio per la domanda di istruzione universitaria proveniente dal territorio di interesse dell'Università della Calabria;

b) coordina le iniziative destinate agli studenti della scuola media superiore per la scelta del corso di laurea o di diploma;

c) attiva e coordina le attività di tutorato previste dalla normativa sugli ordinamenti didattici;

d) promuove, coordina e gestisce i programmi di cooperazione didattica con altre strutture universitarie nazionali ed estere;

e) espleta annualmente il concorso per l'ammissione all'Università della Calabria;

f) cura annualmente la pubblicazione della guida dello studente.

3) La commissione è composta dai presidi, dai funzionari preposti agli uffici delle facoltà, di cui all'art. 3.2. e dal presidente del consiglio degli studenti.

Per lo svolgimento di compiti di particolare impegno, la commissione potrà avvalersi della collaborazione di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

Il presidente viene eletto tra i suoi membri presidi di facoltà.

Art. 2.10.

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da sette rappresentanti dei professori e dei ricercatori, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e tre rappresentanti degli studenti. Dura in carica due anni e viene eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Assume la presidenza del collegio il docente eletto con il maggior numero di voti.

Il collegio dei probiviri, su motivata istanza di qualsiasi soggetto interessato, indaga sui casi controversi di mancata osservanza dei re-

golamenti, di violazione o restrizione dei diritti spettanti ai sensi della normativa in vigore, e sui fatti in cui si ritenga lesa la dignità individuale.

Le indagini si realizzano mediante accertamenti d'ufficio, colloqui e confronti anche in pubblico contraddittorio. Su ciascuna delle questioni sottopostegli, alla conclusione delle indagini, che deve avvenire entro 90 giorni dall'istanza, il collegio dei probiviri esprime il proprio giudizio sotto forma di pubblica dichiarazione.

Ciascuna indagine viene trattata oltre che dal presidente, da due docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, e da uno studente, estratti a sorte tra i componenti il collegio.

Art. 2.11.

Il nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia è un Organo tecnico-consultivo che ha il compito di raccogliere ed elaborare i dati e l'informazione necessaria alla verifica comparata (interna ed esterna) sia della produttività della ricerca e della didattica sia dell'economicità di gestione delle strutture amministrative.

Il nucleo, avvalendosi di una apposita unità operativa opera sulla base di criteri e parametri annualmente formulati dal senato accademico, su proposta dei consigli di facoltà e del comitato di coordinamento e programmazione, e resi pubblici dal rettore con apposito decreto all'inizio di ciascun anno accademico.

Il nucleo invia annualmente una relazione sui risultati di gestione al rettore che la trasmette agli organi di governo.

Il nucleo può far pervenire al rettore e, ove richiesto, al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al comitato di coordinamento e programmazione, suggerimenti sulla razionalizzazione delle strutture e sul miglioramento della ricerca, della didattica e dei processi amministrativi.

Il nucleo è composto da sette membri così nominati:

n. 2 designati dal rettore di cui n. 1 appartenente al personale dirigente o vice-dirigente o direttivo dell'Ateneo e n. 1 tra esperti interni o esterni all'Università della Calabria di riconosciute competenze nell'ambito delle tecniche organizzative e gestionali;

n. 2 designati dal senato accademico;

n. 1 designato dal consiglio di amministrazione;

n. 1 designato dal comitato di coordinamento e programmazione;

n. 1 designato dal consiglio degli studenti.

Il nucleo redige un proprio regolamento di funzionamento interno che deve essere approvato dal senato accademico.

La durata in carica del nucleo di valutazione coincide con il mandato rettorale.

La mancata nomina degli appartenenti al nucleo da parte degli organi diversi dal rettore e dal senato accademico non impedisce il funzionamento dell'organo.

L'appartenenza al nucleo di valutazione non è compatibile con l'appartenenza agli organi di governo dell'Università.

Il consiglio di amministrazione può stabilire una indennità di funzione per i componenti il nucleo.

Titolo III

STRUTTURE DELL UNIVERSITÀ

Art. 3.1.

Strutture dell'Università

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca scientifica l'università si articola in facoltà e dipartimenti.

L'attività didattica dell'università si esplica mediante i:

a) corsi di laurea;

b) corsi di diploma universitario;

c) corsi di dottorato di ricerca;

d) corsi di specializzazione;

e) corsi di perfezionamento.

2. Per l'erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche delle facoltà e dei dipartimenti sono istituiti i centri di servizio interdipartimentali.

Per l'erogazione di servizi di supporto all'intera collettività universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal centro residenziale, sono istituiti i centri comuni di servizio.

Per le attività scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più dipartimenti, sono istituiti i centri di ricerca interdipartimentali.

Per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici che interessano il territorio regionale e che costituiscono oggetto di studio nell'Ateneo, sono istituiti i centri di sperimentazione e/o documentazione scientifica.

L'elenco delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto è riportato nelle allegate Tabelle A-D.

La proposta di istituzione di nuove strutture, anche se su iniziativa di dipartimenti ed altri organi, è formulata dal comitato di coordinamento e programmazione.

Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari all'attività di nuovi organi didattici e di ricerca devono essere espressamente indicate nei progetti di istituzione presentati al comitato di coordinamento e programmazione. In particolare quelle necessarie all'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali, devono essere garantite dai dipartimenti che ne promuovono la costituzione. Per i centri di ricerca interdipartimentali è comunque esclusa l'autonomia amministrativa.

Per gli altri centri, la gestione sarà assicurata dal personale dei dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall'istituzione.

Quando l'iniziativa di istituzione venga presa da dipartimenti, questi ne assicureranno anche il finanziamento.

L'attivazione dei centri è approvata dal comitato di coordinamento e programmazione con almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il regolamento di Ateneo definisce le modalità di istituzione e di gestione dei differenti tipi di strutture. Lo stesso regolamento indica anche i criteri e le modalità per la loro eventuale disattivazione.

3. Per le attività di promozione culturale di cui all'art. 1.3 e per le necessità di documentazione del comitato di coordinamento e programmazione, oltre che per le attività della commissione per l'ammissione e l'iscrizione, è istituito un apposito ufficio presso l'amministrazione centrale.

4. Per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca di comune interesse l'Università può stabilire forme di collaborazione con altri atenei e con enti sia pubblici che privati attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.

Le modalità per la loro costituzione e gestione sono definite dal regolamento di Ateneo.

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Università della Calabria non affida commesse a titolo oneroso né acquista prodotti dei consorzi di cui entra a far parte prima di tre anni dall'adesione.

L'aggiornamento delle Tabelle A-F è demandato al direttore amministrativo, e non richiede una procedura di modifica di statuto.

Art. 3.2.

Le facoltà

Le facoltà sono le strutture primarie di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche.

Compiti principali delle facoltà sono:

a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche, nel quadro delle delibere del senato accademico e sulla base dei pareri espressi dai consigli dei corsi di cui ai punti *a-e)* dell'art. 3.1 ove istituiti e dai dipartimenti interessati;

b) il coordinamento delle attività didattiche e la verifica della loro efficacia;

c) la predisposizione di piani annuali di utilizzo nei corsi, secondo le norme di leggi vigenti, dei docenti e ricercatori ad esse afferenti;

d) la chiamata dei professori di ruolo, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto alle categorie previste dalla normativa e del parere favorevole del dipartimento al quale l'interessato dichiara di voler afferire;

e) la cura degli atti relativi alle carriere degli studenti.

2. A ciascuna facoltà fanno capo corsi di laurea e di diploma.

Ad essa afferiscono i professori di ruolo degli stessi, nonché i ricercatori ad essa assegnati e gli studenti iscritti.

Le facoltà sono dotate delle strutture e del personale necessario al proprio funzionamento, ivi comprese le attività di cui al precedente punto *e)*.

Agli uffici delle facoltà è preposto un funzionario amministrativo, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del consiglio di facoltà.

3. Le facoltà comprendenti più corsi di laurea e di diploma, possono deliberare di costituire i corrispondenti consigli di corso di laurea e di diploma.

4. Sono organi della facoltà il preside, il consiglio di facoltà e, ove costituiti, i consigli di corso di laurea e di diploma ed il consiglio di presidenza.

Art. 3.3.

Il preside

1. Il preside è membro di diritto del senato accademico, convoca e presiede il consiglio di facoltà ed il consiglio di presidenza, rendendone esecutive le deliberazioni, vigila su tutte le attività didattiche che fanno capo alla facoltà e inoltre, ove non siano costituiti i consigli di corso di laurea e di diploma, nomina le commissioni di esame di profitto ed autorizza la sospensione dell'attività didattica di docenti e ricercatori per periodi inferiori a quindici giorni.

Sentiti gli eventuali presidenti dei consigli di corso di laurea o di diploma interessati, propone al rettore la composizione delle commissioni di esami di laurea o di diploma.

2. Il preside viene eletto fra i professori di 1ª fascia della facoltà a seguito di presentazione di candidature ufficiali secondo le norme di cui al successivo art. 7.1; dura in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Il preside è nominato dal rettore.

L'elettorato attivo è costituito dai membri del consiglio di facoltà.

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, il preside è eletto a maggioranza assoluta degli stessi aventi diritto al voto.

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% degli aventi diritto.

In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Le votazioni si svolgono a distanza di 15 giorni l'una dall'altra.

3. Il preside designa, tra i professori di ruolo di 1ª fascia della facoltà, un preside vicario che lo sostitisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il preside vicario è nominato dal rettore.

Laddove non siano costituiti i consigli di corso di laurea e di diploma, con modalità previste dal regolamento di facoltà, il preside può delegare specifiche funzioni anche ad altri professori di ruolo della facoltà.

Art. 3.4.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori della facoltà nonché da una rappresentanza degli studenti.

Il regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalità di elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.

Per la validità delle sedute del consiglio di facoltà è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà.

Il consiglio di facoltà può delegare al consiglio di presidenza di cui al successivo art. 3.5 tutti i compiti di ordinaria amministrazione con modalità previste dal proprio regolamento.

2. Il consiglio di facoltà, avvalendosi dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea e di diploma e, per le parti di loro competenza, dai dipartimenti, esercita i seguenti compiti:

a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque resesi disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Università;

b) propone al senato accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente;

c) propone modifiche di statuto riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma;

d) definisce l'ordinamento degli studi;

e) procede, su parere dei consigli di corso di laurea, ove costituiti, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere del dipartimento presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la stipula di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;

f) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;

g) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;

h) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;

i) delibera l'attivazione di corsi integrativi;

l) assegna annualmente i compiti didattici ai ricercatori;

m) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attività scientifica presso centri di ricerca nazionale ed estera;

n) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti dalla normativa;

o) approva la relazione annuale sull'attività didattica predisposta dal preside;

p) elabora i piani di sviluppo della facoltà;

q) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, i membri delle commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle facoltà.

Per gli argomenti relativi ai punti *f)*, *g)*, *h)*, *n)*, il consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato o a quella del chiamato.

Alle deliberazioni relative al punto *h)* non partecipano le rappresentanze degli studenti.

Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti *f)*, *g)*, *h)*, *n)*, *q)*, è obbligatorio il parere ai dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato.

3. Laddove non siano costituiti i consigli di corso di laurea e di diploma, al consiglio di facoltà sono altresì attribuiti i compiti di cui all'art. 3.6 del presente statuto.

4. Il consiglio di facoltà può organizzare i propri lavori anche costituendo commissioni istruttorie permanenti o temporanee.

Compiti, attribuzioni, composizione e modalità di funzionamento di tali commissioni sono contenute nel regolamento di facoltà.

Il regolamento di facoltà definisce anche le norme relative alle articolazioni della facoltà, le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonché tempi e modi per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti.

Art. 3.5.

Il consiglio di presidenza

Nelle facoltà in cui sono costituiti i consigli di corso di laurea e/o di diploma a norma del successivo art. 3.6, è istituito un consiglio di presidenza di cui fanno parte il preside, che lo presiede, il preside vicario e i presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma.

Compito del consiglio di presidenza, cui il consiglio di facoltà può delegare il potere di deliberare su affari di ordinaria amministrazione, sono il coordinamento e la programmazione dell'attività della facoltà.

L'ulteriore composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento sono precisate dal regolamento di facoltà

Art. 3.6.

I consigli di corso di laurea e di diploma

1. Le facoltà in cui sono attivati diversi corsi di laurea o di diploma possono costituire i relativi consigli di corso di laurea e di corso di diploma.

Tali consigli hanno il compito di formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche di statuto attinenti il corso di laurea o di diploma; alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili; alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore; alla richiesta di nuovi posti.

Inoltre, spettano ai consigli di corso di laurea e di diploma:

a) il coordinamento delle attività didattiche previste per il conseguimento della laurea o del diploma;

b) la proposta di attivazione e disattivazione di corsi,

c) la richiesta di professori a contratto;

d) la predisposizione del manifesto degli studi;

e) l'esame e l'approvazione dei piani di studio individuali degli studenti;

f) la sperimentazione e l'adozione di nuove modalità di insegnamento,

g) la relazione annuale sulla propria attività didattica;

h) la gestione di aule, laboratori ed eventuali altri spazi assegnati,

i) l'impiego delle risorse disponibili per lo svolgimento delle attività didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento delle tesi di laurea.

2. Il consiglio di corso di laurea o di diploma è costituito da tutti i professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso stesso, dai ricercatori che, nel corso di laurea prestano la loro attività didattica principale nonché dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i corsi di laurea e di diploma la consistenza e le modalità di designazione di queste rappresentanze, nonché i limiti di intervento dei professori ufficiali non di ruolo.

3. Il consiglio di corso di laurea o di diploma elegge, di norma tra i suoi componenti professori di ruolo di 1ª fascia, un presidente che ha il compito di sovraintendere e coordinare le attività del corso e di svolgere attività di ordinaria amministrazione delegategli dal preside.

Il presidente propone al preside la commissione di esame per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni di esami per i singoli insegnamenti.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.

Il presidente è nominato con decreto del rettore e dura in carica due anni accademici.

4. Le rappresentanze del personale tecnico durano in carica due anni accademici ed il loro mandato coincide con quello del presidente.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici.

5 Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico- amministrativo destinato allo scopo dalle facoltà.

Art. 3.7.

Il dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.

Esso promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati.

Ai dipartimenti fanno capo i corsi di dottorato di ricerca

Il dipartimento inoltre:

concorre allo svolgimento delle attività didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai consigli di facoltà e di corso di laurea e di diploma;

esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico- disciplinari di propria competenza;

esprime parere, per gli stessi settori, sulla chiamata di professori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.

2. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori ed il personale tecnico che svolgono attività nei settori di ricerca del dipartimento nonché il personale tecnico ed amministrativo assegnato alla struttura.

I professori e i ricercatori possono optare per l'afferenza a un dipartimento con modalità previste dal regolamento generale d'Ateneo.

3 Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.

Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

4. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

5. Sono organi del dipartimento il direttore, la giunta e il consiglio di dipartimento

6. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere, con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università, esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.

Il direttore è eletto tra i professori di 1ª fascia del dipartimento e può essere eletto per due volte consecutive.

In mancanza di professori di 1ª fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione del dipartimento è affidata al professore di 2ª fascia eletto con le stesse modalità.

Il direttore è nominato dal rettore.

La durata del mandato è di tre anni accademici

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio di dipartimento.

Le modalità delle votazioni sono definite dal regolamento di dipartimento.

Il direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della giunta un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.

Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore.

L'incarico di segretario amministrativo ha durata triennale ed è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore di dipartimento, sentita la giunta, ad un funzionario amministrativo in possesso dei requisiti necessari e sulla base di criteri definiti dal regolamento generale di Ateneo.

Eventuali indennità connesse all'incarico di segretario amministrativo vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

7. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento.

Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo con voto consultivo, e rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal dipartimento.

La consistenza di questa rappresentanza è stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

Le modalità di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di dipartimento.

Nello stesso regolamento dovranno essere indicati i settori disciplinari e le discipline di competenza del dipartimento.

Il senato accademico, su parere del CO.CO.P., decide nei casi eventualmente controversi.

Il consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni alla giunta.

8. La giunta è un organo che coadiuva il direttore.

Essa dura in carica tre anni e la sua composizione ed il suo funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.

Le modalità di elezione e di funzionamento della giunta sono definite dal regolamento di dipartimento.

9. I dipartimenti attivati al momento dell'approvazione del presente statuto sono indicati nella tabella E.

10. A ciascun professore e ricercatore è garantita la facoltà di scegliere il dipartimento al quale intende afferire.

Nel regolamento generale di Ateneo sono definiti le procedure, le condizioni ed i requisiti necessari per la costituzione e per la disattivazione dei dipartimenti nonché le modalità per l'esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.

Art. 3.8.

Sistema bibliotecario di Ateneo

Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dalle biblioteche interdipartimentali o di area e dalle biblioteche dipartimentali.

Le biblioteche sono strutture volte alla:

1) acquisizione, conservazione e fruizione di documenti per definite aree disciplinari, categorie di utenti o particolari funzioni di supporto alla ricerca e alla didattica;

2) creazione, reperimento, recupero ed elaborazione dell'informazione bibliografica e documentale sia su supporto cartaceo che elettronico.

Le biblioteche interdipartimentali o di area possono avere autonomia amministrativa e contabile.

Le biblioteche attivate al momento dell'approvazione del presente statuto, sono inserite nella tabella F.

Nelle strutture bibliotecarie interdipartimentali o di area, la funzione di indirizzo e controllo viene svolta da un comitato tecnico scientifico, la cui composizione fa riferimento al bacino di utenza ed al personale tecnico-amministrativo della struttura. La composizione per categorie del suddetto comitato è stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

La responsabilità di tali strutture è affidata ad un presidente, professore di ruolo, eletto dal C.T.S.

L'incarico di direzione è affidato dal rettore ad un funzionario dell'area funzionale delle biblioteche, su proposta del C.T.S. ed ha durata triennale.

Le modalità di funzionamento e gestione delle biblioteche interdipartimentali o di area sono definite da un regolamento approvato dal comitato tecnico scientifico.

Le norme per il coordinamento e la interconnessione del sistema bibliotecario di Ateneo sono definite nel regolamento generale di Ateneo.

Titolo IV

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 4.1.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

I criteri per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dall'apposito regolamento emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione e sentito il senato accademico.

Art. 4.2.

Autonomia di gestione e di spesa

Sono centri autonomi di gestione e di spesa il centro residenziale e i dipartimenti.

Il regolamento generale di Ateneo definirà le condizioni che debbono ricorrere per l'attribuzione dell'autonomia finanziaria e contabile.

La modalità di gestione e i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 4.3.

Indennità di carica e gettoni di presenza

Per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali in cui sono stati eletti, i componenti dei consigli di amministrazione dell'Università e del centro residenziale fruiscono di un gettone di presenza il cui valore è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione.

Per le cariche di rettore, prorettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento è prevista un'indennità annua nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Il presidente del centro residenziale ed il presidente del comitato di garanzia del centro residenziale hanno diritto ad una indennità annua di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Titolo V

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 5.1.

Organico dell'Ateneo e accesso alla dirigenza

L'Università definisce nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa legislativa vigente.

Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico amministrativo avvengono per concorso o per corso-concorso indetti dall'Università e secondo le altre procedure previste dalla legge.

L'Università riconosce la professionalità del personale tecnico amministrativo. Essa organizza appositi corsi di formazione e aggiornamento.

Con apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, saranno disciplinate le modalità per lo svolgimento dei concorsi alle qualifiche dirigenziali.

Ai dirigenti è attribuita una indennità di funzione nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.2.

Il direttore amministrativo

L'incarico di direttore amministrativo coincide con il mandato del rettore; viene attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore ad un dirigente dell'università oppure, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra

amministrazione dello Stato o anche a persona di comprovate capacità manageriali proveniente da altra amministrazione pubblica. L'incarico può essere rinnovato.

L'attribuzione della qualifica di dirigente generale al direttore amministrativo avverrà in conformità alle disposizioni normative che si applicano all'Università.

La misura delle indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università - area della dirigenza - viene stabilita dal consiglio di amministrazione per la durata dell'incarico.

Il direttore amministrativo svolge i compiti assegnatigli dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi;

b) provvede all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

c) nomina i responsabili dei procedimenti;

d) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;

e) pone in essere gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Università;

f) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica;

g) promuove e resiste alle liti correlate con gli atti di gestione posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti, nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, propone eventuali transazioni;

h) può formulare proposte al rettore ed agli organi accademici in ordine al funzionamento dell'Ateneo.

Art. 5.3.

Regolamenti

1. Il regolamento generale d'Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione complessiva dell'Università, alle modalità di elezione degli organi e precisa le modalità di attuazione dei principi generali stabiliti dal presente statuto.

Il regolamento generale d'Ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale d'Ateneo è emanato dal rettore.

2. Il regolamento didattico di Ateneo contiene l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative.

Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del rettore.

3. I regolamenti delle facoltà e dei dipartimenti, deliberati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli, sono approvati dal senato accademico, il quale, per gli aspetti di carattere amministrativo-contabile, acquisisce il parere del consiglio di amministrazione.

4. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame.

In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore.

Il senato accademico, può, per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito.

Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei componenti.

Quando tale maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 5.4.

Validità delle deliberazioni

La maggioranza per la validità degli organi deve essere esplicitamente prefissata dai regolamenti delle singole strutture.

Possono essere previsti quorum di validità diversificati per le commissioni istruttorie ed i gruppi di lavoro.

Le deliberazioni, salvo i casi in cui sia diversamente disposto, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5.5.

Pubblicità degli atti

I verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici. Gli estratti delle deliberazioni sono a disposizione entro trenta giorni dalla loro adozione.

Ogni appartenente all'Università ha il diritto di ottenere, a richiesta, gli estratti dei verbali dagli uffici che ne hanno la custodia.

I verbali del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono trasmessi in copia ai dipartimenti, alle facoltà, al centro residenziale ed al consiglio degli studenti entro un mese dall'approvazione.

Un apposito ufficio dell'Università, nello spirito di quanto previsto dall'art. 1.2, comma 5, provvede alla pubblicazione mensile delle deliberazioni di interesse generale del consiglio di amministrazione, del senato accademico e degli altri organi e strutture dell'Università, delle dichiarazioni del collegio dei probiviri e delle deliberazioni del consiglio degli studenti.

Titolo VI

IL CENTRO RESIDENZIALE

Art. 6.1.

Il centro residenziale

Il centro residenziale dell'Università è un centro autonomo di spesa che dispone delle risorse assegnategli annualmente dal consiglio di amministrazione oltre che degli eventuali fondi assegnati con specifica finalizzazione all'Università da enti pubblici e privati.

Il centro residenziale si autogoverna. I suoi organi di governo sono:

a) il presidente;

b) il direttore amministrativo del centro residenziale;

c) il consiglio di amministrazione del centro residenziale;

d) il comitato di garanzia.

Art. 6.2.

Il presidente del centro residenziale

Il presidente del centro residenziale è eletto tra i professori di ruolo in occasione delle elezioni del rettore e dura in carica quattro anni.

L'elettorato attivo coincide con quello del rettore. Le candidature sono presentate almeno dieci giorni prima della data del primo scrutinio. La votazione è valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti.

Il presidente:

presiede il consiglio di amministrazione del centro residenziale;

elabora di concerto con il rettore la politica di gestione e di sviluppo del centro residenziale; a tal fine presenta al consiglio entro il 1° marzo di ogni anno un programma di attività del centro residenziale relativo all'anno accademico successivo, redatto di concerto con

il direttore amministrativo, unitamente ad una dettagliata valutazione delle relative necessità finanziarie. Detto programma conterrà un censimento delle previste disponibilità di spazi abitativi e una proposta motivata circa il numero degli studenti da alloggiare nel centro;

con proprio decreto, emana il regolamento di utilizzo delle strutture del centro residenziale;

emana i bandi di assegnazione degli alloggi;

su delibera del consiglio di amministrazione del centro, emette i decreti di assegnazione degli alloggi;

emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi,

con proprio decreto e su proposta del consiglio, nomina i membri delle commissioni delle gare d'appalto;

firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso per conto del centro;

partecipa di diritto, con voto consultivo, personalmente o per delega, alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università;

coordina le attività di assistenza prestate dai docenti, residenti nel centro, agli studenti;

coordina gli interventi immediati in caso di incidenti e calamità,

eroga le sanzioni previste dal regolamento di utilizzo del centro;

con cadenza biennale relaziona al rettore sull'operato del direttore amministrativo.

Art. 6 3.

Il direttore amministrativo del centro residenziale

Il direttore amministrativo è nominato dal rettore, sentito il presidente del centro, tra il personale dell'Università, con qualifica non inferiore a vice dirigente.

La durata del mandato coincide con quella del presidente del centro residenziale.

La misura dell'indennità di carica per il direttore amministrativo del centro residenziale, ove non direttamente prevista da altre disposizioni di legge, viene determinata dal consiglio di amministrazione se la funzione viene affidata ad un dirigente; viene invece determinata dalla contrattazione decentrata e approvata dal consiglio di amministrazione se la funzione è affidata ad un vice dirigente.

Il direttore amministrativo del centro residenziale:

collabora con il presidente alla redazione del programma annuale delle attività del centro e predispone il bilancio preventivo e consuntivo;

è responsabile dell'effettuazione delle gare d'appalto;

propone all'approvazione del consiglio di amministrazione del centro residenziale, per la controfirma del presidente, le spese di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente dallo stesso consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;

è preposto al personale del centro residenziale;

è consegnatario del patrimonio inventariato del centro residenziale,

cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;

cura la regolarità e la funzionalità del servizio mensa;

cura il coordinamento tra le attività amministrative del centro residenziale e dell'Università;

su indicazione del presidente provvede alla convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e della loro verbalizzazione;

cura la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi;

redige, mantiene aggiornato e presenta al consiglio di amministrazione, entro il 1° luglio ed il 1° febbraio di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di alloggio.

Art. 6.4.

Il consiglio di amministrazione del centro residenziale

Il consiglio di amministrazione del centro residenziale è composto dal presidente, da due professori di ruolo, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso il centro residenziale, da due rappresentanti degli studenti e dal direttore amministrativo del centro residenziale.

Tutte le rappresentanze vengono elette per un biennio dalle rispettive categorie in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università.

Con voto consultivo e senza influire sul numero legale fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, i direttori dei centri che svolgono attività di supporto a quelle del centro residenziale, elencati nella tabella C.

Il consiglio di amministrazione approva il programma annuale di attività del centro residenziale predisposto dal presidente.

Tale programma viene, quindi, presentato al consiglio di amministrazione dell'Università che in base ad esso assegna i fondi di cui all'art. 6 1.

Ad avvenuta assegnazione dei fondi, il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo del centro residenziale e predispone il bando annuale per i servizi del centro. Inoltre il consiglio di amministrazione del centro:

approva il regolamento di utilizzo del centro residenziale;

predispone la pianta organica del centro residenziale;

approva il bilancio consuntivo;

approva il bando di assegnazione degli alloggi di servizio e le relative graduatorie,

delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previo parere obbligatorio del comitato di garanzia;

delibera sulle questioni ad esso poste dal presidente, dal direttore amministrativo e dal comitato di garanzia.

Per lo svolgimento dei propri compiti il consiglio di amministrazione del centro residenziale può avvalersi di apposite commissioni nominate dal presidente.

Art. 6.5.

Il comitato di garanzia

Il comitato di garanzia è composto da un professore ordinario o straordinario residente nel centro residenziale, nominato dal Rettore entro il 30 settembre di ogni biennio, che lo presiede, da un professore di ruolo o ricercatore membro del consiglio di amministrazione del centro, designato entro la stessa data dai professori di ruolo e dai ricercatori suoi membri, e da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università, con mandato biennale.

Il comitato di garanzia, che agisce su richiesta del rettore o del presidente del centro o su iniziativa autonoma, ha il compito di:

verificare mediante ispezioni la qualità dei servizi offerti nel centro residenziale e portarne a conoscenza il rettore ed il consiglio di amministrazione del centro residenziale in qualsiasi momento e, comunque, mediante una relazione da inviare entro il 30 giugno di ogni anno, suddivisa nei capitoli alloggi e mensa.

La relazione conterrà, inoltre, valutazioni concernenti:

a) igiene e sanità;

b) sicurezza delle persone e delle cose;

c) altri servizi.

Per la redazione di tale relazione, il comitato può avvalersi di personale con specifiche competenze in servizio presso l'Università della Calabria;

accertare che le strutture del centro residenziale siano utilizzate da parte dei legittimi assegnatari;

ricevere i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del centro residenziale o tramite i docenti residenti, e trasmetterli al consiglio di amministrazione dopo averli istruiti;

esprimere parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla congruità delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi è tenuto a versare al centro;

redigere annualmente una relazione sui servizi forniti dal centro residenziale dalle strutture dell'Università che abbiano ricevuto finanziamenti a ciò destinati.

Art. 6.6.

Organizzazione del centro residenziale

L'utilizzazione delle strutture del centro residenziale è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Tale regolamento prevede sanzioni che possono arrivare fino alla revoca immediata dell'alloggio.

I servizi tecnici ed amministrativi del centro residenziale sono organizzati sulla base di criteri di funzionalità ed economicità di gestione. Di ciascuna articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari, nonché l'organico del personale addetto. I responsabili delle divisioni riferiscono al direttore amministrativo del centro ed al presidente.

L'attivazione di nuove divisioni e servizi è proposta dal consiglio di amministrazione del centro ed approvata da quello dell'Università.

Art. 6.7.

Patrimonio del centro residenziale

1. Il patrimonio del centro residenziale dell'Università è costituito da immobili di proprietà dell'Università.

Fino al raggiungimento degli obiettivi di edilizia residenziale di cui al comma successivo, il centro residenziale potrà utilizzare immobili presi in affitto per alloggiare studenti. Il numero degli studenti alloggiati negli immobili in fitto non potrà superare quello in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto.

In nessun caso il personale dell'Università può essere alloggiato in immobili presi in affitto.

2. L'Università dedica parte delle sue risorse alla costruzione di nuove residenze e di altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1.1, ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli esistenti. Nel programmare l'espansione delle strutture, gli organi accademici prevederanno la possibilità di alloggiare in immobili di proprietà gli studenti iscritti all'Università.

3. L'Università procede alla costruzione di nuove residenze dopo avere acquisito una relazione congiunta del presidente del centro residenziale e del presidente del comitato di garanzia che documenti la situazione del centro.

Particolare cura sarà posta al contenimento degli indici di urbanizzazione, agli aspetti paesaggistici ed alla tutela dell'ambiente naturale, anche nell'utilizzazione del quale l'Università tenderà a svolgere funzioni educative.

4. All'inizio di ogni anno accademico, il presidente del centro residenziale assegna con proprio decreto gli alloggi disponibili destinati a studenti, sulla base di una graduatoria predisposta dal consiglio di amministrazione del centro in cui, fatte salve le condizioni di merito previste dal bando, è preminente il peso delle condizioni economiche della famiglia.

Ai residenti è assicurata la fornitura di servizi mensa, sportivi e per il tempo libero da parte delle strutture dell'Università a ciò preposte. Il pagamento del complesso dei servizi forniti dal centro residenziale è commisurato in maniera progressiva alle condizioni economiche del nucleo familiare cui gli studenti assegnatari appartengono.

Potranno essere stipulate convenzioni per assicurare servizi sanitari.

Art. 6.8.

Organico del centro residenziale

In prima applicazione del presente statuto, la pianta organica del centro residenziale viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università sulla base di una proposta di quello del centro. Contestualmente l'ammontare delle retribuzioni del personale del centro residenziale verrà trasferito dal bilancio dell'Università al bilancio del centro residenziale.

Art. 6.9.

Articolazione in quartieri

1. Il centro residenziale si articola in quartieri. Per la fruizione dei servizi offerti dal centro tutti gli studenti ed il personale sono assegnati ad un quartiere. Al duplice scopo di incentivarne il trasferimento presso l'Univeristà della Calabria e di creare punti di riferimento per la comunità studentesca, in ogni quartiere un minimo del 10 e un massimo del 20% degli spazi abitativi è riservato a docenti. Allo scopo di ampliare la gamma dei punti di riferimento per la comunità studentesca, un minimo del 3 ed un massimo del 5% degli spazi abitativi è riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università della Calabria. L'assegnazione degli alloggi ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo ha luogo per bando biennale. I criteri di assegnazione si basano sull'anzianità di servizio presso l'Università della Calabria. Le assegnazioni hanno la durata di sette anni e vengono tacitamente rinnovate, a meno che l'Università non abbia bisogno di recuperare gli spazi abitativi per cause di forza maggiore. In occasione di ogni bando, per ciò che attiene ai docenti, il 20% della disponibilità sarà comunque riservato agli stessi se in servizio presso l'Università della Calabria da non più di un triennio.

2. Gli assegnatari di alloggio di servizio devono avere residenza ufficiale nel centro residenziale.

3. Il centro residenziale gestisce un servizio di foresteria aperto con priorità al personale dell'Università che presta il suo primo anno di servizio presso l'Università della Calabria. Nei limiti delle disponibilità residue, il presidente autorizza l'uso della foresteria da parte di altre persone, sulla base di norme fissate dal regolamento del centro o di specifiche delibere del consiglio di amministrazione.

4. Per l'alloggio non reso vacante all'inizio del secondo mese dall'ingiunzione di recupero del presidente, sarà trattenuto dalla retribuzione mensile un importo corrispondente al fitto mensile valutato ai prezzi di mercato nell'abitato di Quattromiglia di Rende, così come accertati dal comitato di garanzia, fatte salve le ulteriori azioni di natura disciplinare e quelle legali previste dalla normativa vigente.

Art. 6.10.

Gestione

Il centro residenziale regola la propria gestione amministrativa-contabile e del patrimonio, secondo quanto previsto dal regolamento amministrativo-contabile per l'amministrazione centrale.

Titolo VII

NORME FINALI E COMUNI

Art. 7.1.

Norme per le designazioni elettive

Le votazioni per l'elezione del rettore, dei presidi, dei presidenti di consiglio di corso di laurea e di diploma e dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.

Per le altre strutture dell'Università, la definizione dell'elettorato attivo e passivo e le modalità delle votazioni per l'attribuzione delle cariche elettive sono definite dai rispettivi regolamenti.

Nelle designazioni elettive previste dal presente statuto, ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi ha preso parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

L'assenza dei rappresentanti di una o categorie da un organo collegiale per la mancata validità delle elezioni non inficia la costituzione dell'organo medesimo.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore, dei presidi, dei presidenti di consiglio di corso di laurea e di diploma e dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Università, della facoltà, del corso di laurea o di diploma e del dipartimento o della struttura didattica interessata.

Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

Nessuna designazione elettiva può essere assunta per più di due mandati consecutivi, se di durata quadriennale, e tre se di durata diversa e comunque inferiore a quattro. Nel caso di cariche elettive in Organi Collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero di mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

Una rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.

I professori di prima fascia che assumono il mandato di rettore, di pro-rettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avrà effetto dall'inizio del mandato.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.

Art. 7.2

Elezione delle rappresentanze studentesche

Possono essere candidati all'elezione in organi collegiali dell'Università solo studenti in regola col piano di studi personale o che siano in ritardo sullo stesso di non oltre due anni.

La carica di rappresentante in consiglio di amministrazione non è compatibile con quella di rappresentante in consiglio di facoltà.

Per tutti gli studenti eletti negli organi universitari, il mandato dura due anni.

Le elezioni per la designazione di rappresentanze studentesche sono valide se prende parte al voto almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Nel caso tale percentuale non venga raggiunta, il numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione.

La mancata elezione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della costituzione degli organi.

Le norme per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.

Art. 7.3

Decorrenza dei mandati

Tutti i mandati elettivi decorrono dal primo novembre, data di inizio di ciascun anno accademico.

Art. 7.4.

Modifiche di statuto

Le eventuali modifiche dello statuto, proposte dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dal centro residenziale, dalle facoltà, dai dipartimenti sono deliberate dal senato accademico integrato secondo le indicazioni del comma successivo, di norma, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il senato accademico, integrato con i rappresentanti in consiglio di amministrazione del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, deve pronunciarsi entro sessanta giorni.

La modifica di statuto si intende approvata se avrà ricevuto almeno i 3/5 dei voti degli aventi diritto a partecipare.

Qualora le modifiche riguardino gli ordinamenti didattici e, più in generale, questioni di interesse per l'organizzazione didattica, deve essere richiesto il parere del consiglio degli studenti, il quale è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni.

Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 8.1.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente statuto i dipartimenti dell'Università della Calabria dovranno adeguare le loro strutture gestionali ed amministrative a quanto previsto dallo statuto stesso. In particolare ogni dipartimento dovrà predisporre un nuovo regolamento secondo le indicazioni dell'art. 3.7.

Gli attuali dipartimenti che non soddisfino alla condizione di consistenza minimale definite dal senato accademico su parere del comitato di coordinamento e programmazione dovranno proporre, con delibere dei rispettivi consigli, gli accorpamenti necessari a raggiungere la consistenza richiesta. In mancanza gli accorpamenti saranno predisposti dal senato accademico su proposta del comitato di coordinamento e programmazione.

Entro un anno dall'approvazione del presente statuto, il senato accademico, su proposta del CO.CO P. presenterà un progetto di riconversione e/o di riassorbimento della biblioteca centrale da parte delle altre biblioteche esistenti.

Nel termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, ogni facoltà provvederà ad adeguare il modello organizzativo delle proprie segreterie studenti a quello decentrato previsto dall'art 3.2, comma *c)*.

TABELLA *A*

STRUTTURE DIDATTICHE

FACOLTÀ

Facoltà di economia.
Facoltà di farmacia.
Facoltà di ingegneria.
Facoltà di lettere e filosofia.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

CORSI DI LAUREA

Facoltà di economia:

discipline economiche e sociali;
economia aziendale;
scienze statistiche ed attuariali.

Facoltà di farmacia:

farmacia;
chimica e tecnologia farmaceutiche.

Facoltà di ingegneria:

ingegneria chimica;
ingegneria civile;
ingegneria gestionale;
ingegneria informatica;
ingegneria meccanica;
ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Facoltà di lettere e filosofia:

lettere;
lingue e letterature straniere;
filosofia;
storia;
discipline arti, musica e spettacolo.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica;
fisica;
matematica;
scienze biologiche;
scienze geologiche;
scienze naturali.

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Facoltà di economia:

D.U. in statistica
D.U. in economia e amministrazione delle imprese.

Facoltà di ingegneria:

D.U. in ingegneria informatica ed automatica;
D.U. in ingegneria meccanica;
D.U. in ingegneria delle infrastrutture:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

D.U. in scienze dei materiali.

TABELLA *B*

CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI

Centro di calcolo.
Centro editoriale e librario.
Centro radio televisivo.
Laboratorio linguistico.

TABELLA *C*

CENTRI COMUNI DI SERVIZIO

Centro sportivo.
Centro arti musica e spettacolo.
Centro sanitario.

TABELLA *D*

CENTRI DI SPERIMENTAZIONE
O DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA

Orto botanico.

TABELLA *E*

DIPARTIMENTI

Arti.
Biologia cellulare.
Chimica.
Difesa del suolo.
Ecologia.
Economia politica.
Elettronica informatica e sistemistica.
Farmaco-biologico.
Filologia.
Filosofia.
Fisica.
Ingegneria chimica e dei materiali.
Linguistica.
Matematica.
Meccanica.
Organizzazione aziendale e amministrazione pubblica.
Pianificazione territoriali.
Scienze dell'educazione.
Scienze della terra.
Scienze farmaceutiche.
Sociologia e scienza politica.
Storia.
Strutture.

TABELLA *F*

BIBLIOTECHE

Biblioteca centrale.
Biblioteca di area umanistica («E. Fagiani»).
Biblioteca interdipartimentale di scienze economiche e sociali («E. Tarantelli»).

97A1997

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1995, n. 40, contenente la tabella XLV recante l'ordinamento didattico universitario delle Scuole di specializzazione del settore agrario;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 27 febbraio 1996, intesa ad ottenere, tra l'altro, il riordino delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà nel modo seguente:

1) soppressione dallo statuto degli articoli relativi alle scuole di specializzazione in: tecnologie lattiero-casearie; enologia; fitoiatria; viticoltura; alimentazione del bestiame; genetica applicata;

2) adeguamento alla tabella XLV, di cui al sopracitato decreto ministeriale, degli articoli relativi alle scuole di specializzazione in: economia del sistema agro-alimentare; analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura; biotecnologie agro-alimentari; parchi e giardini; qualità dei prodotti zootecnici; valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali; viticoltura ed enologia;

Vista la proposta del senato accademico del 4 marzo 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 marzo 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 novembre 1996, prot. n. 3164, in merito:

1) alla soppressione delle scuole di specializzazione in: tecnologie lattiero-casearie; fitoiatria; enologia; viticoltura; alimentazione del bestiame; genetica applicata;

2) al riordinamento delle scuole di specializzazione in: analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura; biotecnologie industriali, che sostituisce biotecnologie agro-alimentari; economia del sistema agro-alimentare; parchi e giardini; gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari, che sostituisce qualità dei prodotti zootecnici; valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali; scienze viticole ed enologiche, che sostituisce viticoltura ed enologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di Statuto proposta, ai sensi del quarto comma, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

Decreta:

Art. 1.

Nella parte I «Disposizioni generali», titolo I «Costituzione dell'Università», il dodicesimo comma dell'art. 2 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — concernente le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di agraria, viene abrogato e sostituito dal seguente nuovo comma:

«Nella facoltà di agraria in Piacenza sono costituite le seguenti scuole di specializzazione in:

analisi e valutazione dell 'impatto ambientale in agricoltura;

biotecnologie industriali;

economia del sistema agro-alimentare;

gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari;

parchi e giardini;

scienze viticole ed enologiche;

valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali».

Art. 2.

Nella parte VI «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», gli articoli di cui al titolo VIII «Facoltà di agraria» dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni — vengono abrogati e sostituiti dal seguente nuovo articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli contenuti nelle parti successive dello statuto:

A) NORME COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

Art. 351. — Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 352. — I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

Art. 353. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso sarà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico sentito il consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal presente statuto, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 354. — Sono titoli di ammissione quelli specificamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.

Art. 355. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 356. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente articolo, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 357. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 358. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

B) NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

1) *Scuola di specializzazione in analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura.*

Art. 359. — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Matematica, statistica, modellazione e ottimizzazione dei sistemi agro- ambientali.

Settori: A02A; A02B; A04A; A04B.

Area 2. Analisi e tossicologia delle sostanze inquinanti nell'ambiente agricolo.

Settori: C01A; C07X; C11X; G06A; G06B; G07A, G08B; H02X.

Area 3. Valutazione dell'impatto ambientale.

Settori: G01X.

Area 4. Diritto e legislazione ambientale.

Settori: N01X; N05X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

economia e commercio;

ingegneria per l'ambiente ed il territorio;

medicina veterinaria;

scienze ambientali;

scienze e tecnologie agrarie;

scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

scienze biologiche;

scienze delle produzioni animali;

scienze e tecnologie alimentari;

scienze forestali e ambientali;

scienze naturali.

2) *Scuola di specializzazione in biotecnologie industriali.*

Art. 360. — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di biochimica e microbiologia.

Settori: E05A; G07A; G08B.

Area 2. Microbiologia industriale.

Settori: C10X; G08B.

Area 3. Operazioni e processi delle biotecnologie industriali.

Settori: C10X, G08A; I15C; I15F.

Area 4. Controllo e gestione della qualità nelle industrie biotecnologiche.

Settori: G08A; G08B.

Area 5. Economia e organizzazione aziendale.

Settori: G01X; I27X, P02A; P02B; P02D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

biotecnologie agro-industriali;

scienze e tecnologie agrarie;

scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

scienze biologiche;

scienze delle produzioni animali;

scienze e tecnologie alimentari;

scienze forestali ed ambientali.

3) *Scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare.*

Art. 361. — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Statistica, econometria ed analisi del sistema agro-alimentare.

Settori: A02A; A02B; A04A; A04B; G01X; P01E.

Area 2. Complementi di economia e politica agro-alimentare.

Settori: G01X; P01A; P01B.

Area 3. Economia del mercato dei prodotti agro-alimentari.

Settori: G01X.

Area 4. Gestione delle imprese e marketing dei prodotti agro-alimentari.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

scienze e tecnologie agrarie;

scienze agrarie e tropicali e sub-tropicali;

economia e commercio;

scienze e tecnologie alimentari;

scienze forestali ed ambientali;

scienze e tecnologie delle produzioni animali.

4) *Scuola di specializzazione in gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari.*

Art. 362. — Le areee didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di tecnologie alimentari.

Settori: G08A.

Area 2. Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti agro-alimentari.

Settori: G09X; E05B; G07A; G08A; V31B.

Area 3. Sistemi di qualità e complementi di statistica applicata alla gestione della qualità.

Settori: A02B; G08A; G08B; K05B; S01A; S01B.

Area 4. Controllo dell'igiene e della sicurezza d'uso dei prodotti agro-alimentari. HACCP.

Settori: F05X; F22A; G06A; G06B; G08A; G08B; V31B.

Area 5. Economia e organizzazione aziendale.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02C.

Area 6. Legislazione alimentare.

Settori: G08A; N01X; N05X; V31B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

chimica

chimica e tecnologie farmaceutiche;

chimica industriale;

farmacia;

ingegneria gestionale;

medicina veterinaria.

scienze e tecnologie agrarie;

scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

scienze biologiche;

scienze delle produzioni animali;

scienze e tecnologie alimentari;

scienze forestali e ambientali.

5) *Scuola di specializzazione in parchi e giardini.*

Art. 363. — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Biologia e sistematica delle piante ornamentali.

Settori: E01C; E01E; G02C; G03A; G07A.

Area 2. Tecniche vivaistiche.

Settori: G02A; G02B; G02C; G03A; G03C.

Area 3. Impianto, manutenzione e difesa del verde in parchi e giardini.

Settori: G02A; G02B; G02C; G03A; G06A; G06B.

Area 4. Analisi e progettazione paesaggistica.

Settori: G02C; G03A; H10B.

Area 5. Storia dell'arte dei giardini.

Settori: H12X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

scienze e tecnologie agrarie;

scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

scienze forestali e ambientali.

6) *Scuola di specializzazione in scienze viticole ed enologiche.*

Art. 364. — Le areee didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di biochimica e fisiologia vegetale e di genetica agraria.

Settori: E01E; G04X; G07A.

Area 2. Coltivazione e difesa della vite.

Settori: G02B; G06A; G06B.

Area 3. Enologia.

Settori: G05B; G08A; G08B.

Area 4. Controllo e gestione della qualità nell'industria enologica.

Settori: G08A; G08B.

Area 5. Qualità sensoriali e nutrizionali del vino.

Settori: E06B; G07A; G08A.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

biotecnologie agro-industriali;

chimica;

chimica industriale;

scienze e tecnologie agrarie;

scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

scienze e tecnologie alimentari.

7) *Scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali.*

Art. 365. — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 356, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Matematica, statistica, modellazione e ottimizzazione dei sistemi agro-ambientali.

Settori: A04A; A04B.

Area 2. Ecosistemi naturali e antropizzati.

Settori: E01D; E03B; G02A; G03A; G06A; G08B.

Area 3. Controllo e tutela dell'ambiente agro-forestale.

Settori: G03A; G05B; G05C; G06A; G06B; G07A.

Area 4. Pianificazione del territorio agro-forestale.

Settori: G01X; G03A; G05A; G05C; H14A.

Area 5. Diritto e legislazione ambientale.

Settori: N01X; N05X.

Area 6. Valutazione dell'impatto ambientale.

Settori: G01X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

architettura;

ingegneria per l'ambiente e il territorio;

scienze e tecnologie agrarie;

scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

scienze biologiche;

scienze delle produzioni animali;

scienze forestali e ambientali;

scienze naturali.

Art. 3.

Nella tabella «A», di cui al secondo comma dell'art. 23 — Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria —, titolo III — Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria, del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, vengono apportate all'elencazione di cui alla lettera *b)* «Scuole di specializzazione» le modifiche di seguito riportate:

Subito dopo l'intestazione, viene eliminata l'espressione: «in alimentazione del bestiame»;

dopo l'espressione «in anestesia e rianimazione», l'espressione «in biotecnologie agro-alimentari» viene sostituita dall'espressione: «in biotecnologie industriali»;

dopo l'espressione «in endocrinologia e malattie del ricambio (II scuola)», viene eliminata l'espressione: «in enologia»;

dopo l'espressione «in farmacologia», viene eliminata l'espressione: «in fitoiatria»;

dopo l'espressione «in gastroenterologia», viene eliminata l'espressione: «in genetica applicata»;

dopo l'espressione «in geriatria» e l'espressione «in ginecologia ed ostetricia», viene aggiunta l'espressione: «in gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari»;

dopo l'espressione «in psicologia sociale applicata», viene eliminata l'espressione: «in qualità dei prodotti zootecnici»;

tra l'espressione «in scienze giuridiche bancarie e finanziarie» e l'espressione «in storia dell'arte», viene aggiunta l'espressione: «in scienze viticole ed enologiche»;

dopo l'espressione «in storia dell'arte», viene eliminata l'espressione: «in tecnologie lattiero-casearie»;

dopo l'espressione «in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali», vengono eliminate le espressioni: «in viticoltura» e «in viticoltura ed enologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 marzo 1997

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

97A2228

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997), recante: «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, ad eccezione della rubrica dell'art. 2, riportata con caratteri tondi.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia fiscale

1. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo di imposta.

2. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata fino a ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, è il seguente: «8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire *32 mila* per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire *65 mila* per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n 298, le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento».

— Il testo dell'art 41 della legge 6 giugno 1974, n 298, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art 41 (*Autorizzazioni*) — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n 393, essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5 Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D P R. 15 giugno 1959, n 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

Art. 2.

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura finanziaria - Modifica al codice della strada.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro *cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi e società consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attività di autotrasporto.* Queste disposizioni si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2. *La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:*

a) *fino a 100* .... *5 per cento;*

b) *da 100 a 200* .... *10 per cento;*

c) *da 200 a 400* .... *15 per cento;*

d) *da 400 a 800* .... *20 per cento;*

e) *oltre 800* .... *25 per cento.*

2-bis. *Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2-ter. *I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.*

2-quater. *Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Fréjus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.*

2-quinquies. *Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi destinato alle società concessionarie per il rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, può essere impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 4, comma 4. Relativamente ai benefici di concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa può essere assunto nell'anno 1998.*

2-sexies. *Le regioni interessate dall'attraversamento di strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada così come previsto dal comma 1. I minori introiti per le società concessionarie che gestiscono l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei bilanci delle regioni che hanno disposto le agevolazioni.*

2-septies. *Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997.*

2-octies. *I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma* 2-septies, *sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione.*

2-novies. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

2-decies. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

2-undecies. *Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:*

«e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62».

3-4-5. *(Soppressi).*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 26 *(Requisiti mutualistici).* — Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative».

— Il testo dell'art. 4 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).* — 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10%
da 200 a 400	15%
da 400 a 800	20%
da 800 a 1500	25%
oltre 1500	30%.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

6. Le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane derivanti dai maggiori introiti affluiti, fino alla data di entrata in vigore dell'art. 9 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, per effetto dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono impiegate dal Fondo per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute».

— Le voci 9121 e 9122 dalla tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sono le seguenti:

«9121 - Autotreni, autoarticolati e trattori con rimorchio per trasporto di merci, con le eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. Esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento semoventi non su guida (autogru, ecc., compreso il traino di autoveicoli).

9122 - Autoveicoli per trasporto di merci, con le eventuali operazioni accessorie di carico e scarico».

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, già modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, come ulteriormente modificato dall'art. 2-*undecies* del presente decreto, è il seguente:

«È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) *isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62;*

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi».

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A2116

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 5 marzo 1997, n. 28/97.

Direttive applicative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

Alle regioni - Assessorati alla sanità

Alle OO.SS. dei datori di lavoro

Alle OO.SS. dei lavoratori

e, per conoscenza:

Al Ministero della sanità

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero dell'interno

Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali

Al Ministero della difesa

Al Ministero dei trasporti e della navigazione

Individuazione datore di lavoro nei condomini - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'art. 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore condominiale *pro-tempore*.

Trasferimento di sede - Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, successivamente all'assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi e di compilazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, trasferisca la propria attività in altra sede, lo stesso è tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi ed il documento pertinente, in analogia a quanto previsto dal comma 7 del citato art. 4, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti, in particolare per quanto riguarda l'ambiente di lavoro.

Subappalto nei trasporti - Nel caso in cui un'azienda di trasporto subappalti ad imprese minori, i cosiddetti «padroncini», l'esecuzione di servizi di trasporto, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 7 (contratto di appalto o contratto d'opera), in quanto tale articolo disciplina unicamente l'ipotesi dell'affidamento a terzi di lavori da realizzare all'interno dell'azienda o unità produttiva.

Tenuta del registro infortuni - L'art. 4, comma 5, lettera *o)*, prevede per il datore di lavoro la tenuta di un registro infortuni «nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro». Il decreto del Ministro del lavoro del 5 dicembre 1996 ha modificato unicamente la nota esplicativa all'allegato *B* del decreto ministeriale 12 settembre 1958 relativo al modello di registro precisando che l'obbligo di registrazione sussiste quando l'infortunio comporta «l'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento». L'ampliamento delle registrazioni (da 3 giorni a 1 giorno) è finalizzato unicamente alla raccolta di dati statistici utili a fini prevenzionistici.

La nuova disposizione ha mutato solo per tale aspetto i contenuti dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955.

In relazione a quanto sopra, conservano la loro validità le motivazioni della circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 che, in riferimento all'obbligo di conservazione del registro sul luogo di lavoro, ha fornito indicazioni applicative in ordine ad alcune fattispecie.

In particolare la circolare ha chiarito che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da modalità o svolta in sede con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in questione sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.

La verifica concreta di tale situazione è ovviamente rimessa all'apprezzamento dell'organo di vigilanza.

Assoggettabilità alla normativa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro delle imprese individuali il cui titolare si avvale di collaboratori familiari - Nell'ipotesi di un'impresa artigiana costituita in forma individuale, la tutela antinfortunistica e di igiene va apprestata obbligatoriamente nel caso in cui i collaboratori familiari prestino la loro attività in maniera continuativa e sotto la direzione di fatto del titolare.

Nella ipotesi invece in cui tale subordinazione di fatto non sussista e il familiare esplichi saltuariamente la propria attività per motivi di affezione gratuitamente ed in veste di *alter ego* del titolare, la tutela non va apprestata.

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A2269

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Centro italiano adozioni internazionali, in Milano, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Cina.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 9 luglio 1996, il Centro italiano adozioni internazionali, con sede in Milano, è stato autorizzato allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriali 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Cina.

97A2123

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di conferimento di decorazione al valore militare

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1997 il regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942, registro n. 41, foglio n. 203, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1942, disp. 125, pag. 10155, col quale è stata conferita a Cassinelli Gerardo di Carlo e di Manenti Pasqua, da Isola del Liri (Frosinone) fante 62° regg. Fanteria, la croce di guerra al valor militare «sul campo» è modificato nel senso:

da Cassinelli in Casinelli.

97A2280

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 599/C.20895.XVJ(1166) del 14 febbraio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Eurobomba 90 multicolore» che la ditta Scudo Gerardo intende produrre nella propria fabbrica sita in San Vito Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 599/C.21007 XVJ (1114) del 14 febbraio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Catapano multicolore calibro 130», che la ditta pirotecnica Catapano intende produrre nella propria fabbrica sita in Saviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 599/C.20981.XVJ(1163) del 14 febbraio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Trac Piroves 6 pieghe», che la ditta pirotecnica Vesuvio intende produrre nella propria fabbrica sita in San Vito Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 599/C.20124. XVJ (1099) del 17 febbraio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Bomba ercolanese 210 multicolore», che la ditta Scudo Gerardo intende produrre nella propria fabbrica sita in San Vito Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H 03886 del 25 ottobre 1910, il presente artificio, avendo calibro superiore al massimo consentito, non può essere utilizzato nel territorio nazionale.

Con decreto ministeriale n. 599/C.20286 XVJ (1105) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Granata Cavour multicolore calibro 85», che la ditta Boccia Aniello intende produrre nella propria fabbrica sita in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A2147

Riconoscimento e classificazione di una miccia detonante

Con decreto ministeriale n. 599/C.24385.XVJ(1157) del 14 febbraio 1997 la miccia detonante denominata «Riocord 6 Antigrisù» che la ditta Inter.E.M. S.r.l., con sede in Murisengo (Alessandria), intende importare dalla ditta Union Espanola de Explosivos S.A., Galdacano (Spagna), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 1.1D.

97A2149

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C 4568.XV.J(782) del 17 febbraio 1997 il manufatto esplosivo denominato «Capsula elettrica EL 7» che la società Simad Stacchini S.p.a., con sede in Oricola (L'Aquila), intende importare dalla società Dynamit Nobel - Germania è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 23071.XV.J(1150) del 19 febbraio 1997 i manufatti esplosivi che la società Inter.E.M. S.r.l. con sede in Murisengo (Alessandria), intende importare dalla società Union Espanola de Explosivos S.A. - Spagna sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

II Cat. - gruppo B

Intertunnel n. 9

III Cat.

Detonatore elettrico Riodet S Antigrisù istantaneo - colore reofori: rosso/bianco;

Detonatore elettrico Riodet S Antigrisù ritardato al 1/2 s. - colore reofori: rosso/blu,

nelle versioni:

Denominazione	N	Tempo di ritardo (sec)	Lunghezza complessiva (mm)	Peso elemento di ritardo (mg)
Detonatore Riodet S antigrisù ritardato	1	0,5	58,50	290
	2	1,0	61,00	400
	3	1,5	63,50	510
	4	2,0	66,00	620
	5	2,5	68,50	730
	6	3,0	71,00	840
	7	3,5	73,50	950
	8	4,0	76,00	1060
	9	4,5	78,50	1170
	10	5,0	80,00	1280
	11	5,5	82,00	1390
	12	6,0	84,00	1500

Detonatore elettrico Riodet S Antigrisù microritardato di 30 ms - colore reofori. rosso/giallo

nelle versioni.

Denominazione	N	Tempo di ritardo (sec)	Lunghezza complessiva (mm)	Peso elemento di ritardo (mg)
Detonatore Riodet S antigrisù microritardato	1	30	58,50	200
	2	60	61,00	250
	3	90	63,50	300
	4	120	66,00	350
	5	150	68,50	400
	6	180	71,00	450
	7	210	73,50	500
	8	240	76,00	550
	9	270	78.50	600
	10	300	80,00	650
	11	330	82,00	700
	12	360	84,00	750
	13	390	86,00	800
	14	420	88,00	850
	15	450	90,00	900
	16	480	92,00	950
	17	510	94,00	1.000
	18	540	94,00	1.050

97A2148

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al terzo circolo didattico di Seregno ad accettare una donazione

Con decreto n. 143.48.2605 del 24 settembre 1996 del prefetto della provincia di Milano il direttore didattico del terzo circolo di Seregno è autorizzato ad accettare la donazione di elementi per il parco giochi del valore complessivo di L. 6 440 000 disposto dal comitato genitori

97A2150

Autorizzazione alla direzione didattica del terzo circolo di Forlì ad accettare una donazione

Con decreto n. 222/96/1-2 del 9 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Forlì (Cesena) il direttore didattico pro-tempore del terzo circolo di Forlì è autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotografica del valore di L. 89.000 disposta dalla ditta Andrea Gardini di Forlì,

97A2151

Autorizzazione al circolo didattico di Sesto Fiorentino ad accettare una donazione

Con decreto n. 301/96 donaz. del 4 dicembre 1996 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica pro-tempore del circolo di Sesto Fiorentino è autorizzato ad accettare la donazione di un palco per il teatro del valore di L. 1 470 000 disposta dal comitato dei genitori del plesso «V. da Feltre».

97A2152

Autorizzazione al circolo didattico di Pontassieve ad accettare una donazione

Con decreto n. 675/96 donaz. del 3 dicembre 1996 del prefetto della provincia di Firenze il direttore pro-tempore del circolo di Pontassieve è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti Copia 7056, completa di accessori, del valore di L. 1 785.000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Montebonello.

97A2153

Autorizzazione alla direzione didattica del terzo circolo di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto n. 587/96 donaz del 3 dicembre 1996 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice pro-tempore del circolo n 3 di Firenze è autorizzata ad accettare la donazione di n. 6 pannelli in vetro colorato del valore simbolico di L. 10 000 disposta da parte della ditta «Vetrosia».

97A2154

Autorizzazione alla scuola elementare Della Pianta ad accettare una donazione

Con decreto n. 6698/1/11 del 12 luglio 1996 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice del quinto circolo Canaletto è autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice nuova marca Mita mod DC 1755 del valore di L. 4 500 000 disposta dai genitori degli alunni e dai maestri della scuola elementare Della Pianta.

97A2155

Autorizzazione alla direzione didattica del secondo circolo di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto n. 1025/96 1° Sett. del 4 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Modena il direttore didattico pro-tempore del secondo circolo di Vignola è autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti M300 matr. 7035 del valore di L. 119.000 e una stampante Brothers M1709 matr. 8000 del valore di L. 59.500 disposta dalla Cassa di risparmio di Vignola.

97A2156

Autorizzazione alla direzione didattica di Lastra a Signa ad accettare una donazione

Con decreto n. 358/96 1° Sett. del 10 luglio 1996 del prefetto della provincia di Firenze il direttore pro-tempore della direzione didattica di Lastra a Signa è autorizzato ad accettare la donazione di una calcolatrice Underwood del valore di L. 166.600 e una calcolatrice Underwood del valore di L. 187.425 disposta da parte dell'Istituto professionale «Peruzzi».

97A2157

Autorizzazione alla direzione didattica n. 3 di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto n. 302/96 1° Sett. del 10 luglio 1996 del prefetto della provincia di Firenze il direttore pro-tempore della direzione didattica n. 3 è autorizzato ad accettare la donazione di una macchina per video scrittura Olivetti del valore di L. 50.000 e una computer Olivetti del valore di L. 100.000 disposta dalla FF.SS.

97A2158

Autorizzazione alla direzione didattica di Spilamberto ad accettare una donazione

Con decreto n. 1004/96 1° Sett. del 4 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Modena il direttore didattico pro-tempore di Spilamberto è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Ricoh FT 4220 matr. A3474690793 del valore di L. 2.796.500 disposta dal comitato dei genitori della scuola elementare statale di San Cesario sul Panaro.

97A2159

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, di Cento e di Putignano 1997. (Estrazione del 9 marzo 1997).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, di Cento e di Putignano 1997, avvenuta in Roma il 9 marzo 1997:

A) *Premi di prima categoria*:

1) Biglietto serie E n. 17029 di lire 3 miliardi abbinato al carro allegorico «Fate il vostro gioco, signori»;

2) Biglietto serie E n. 89796 di lire 300 milioni abbinato al carro allegorico «I ragazzi del Guercino»;

3) Biglietto serie G n. 01937 di lire 150 milioni abbinato al carro allegorico «Avanti miei prodi»;

4) Biglietto serie B n 81911 di lire 50 milioni abbinato al carro allegorico «La patata bollente»;

5) Biglietto serie V n 44972 di lire 50 milioni abbinato al carro allegorico «Il risveglio»;

6) Biglietto serie A n. 05647 di lire 50 milioni abbinato al carro allegorico «Il canto del cigno».

B) *Premi di seconda categoria*

n. 20 premi di lire 20 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie	A	45311		11) Biglietto serie	P	08763
2) Biglietto serie	B	00535		12) Biglietto serie	Q	15314
3) Biglietto serie	B	13705		13) Biglietto serie	T	83239
4) Biglietto serie	D	77552		14) Biglietto serie	Z	33090
5) Biglietto serie	E	51173		15) Biglietto serie	AB	10773
6) Biglietto serie	E	55894		16) Biglietto serie	AE	44355
7) Biglietto serie	F	00172		17) Biglietto serie	AE	49539
8) Biglietto serie	G	04366		18) Biglietto serie	AI	12969
9) Biglietto serie	G	99922		19) Biglietto serie	AI	88336
10) Biglietto serie	M	18933		20) Biglietto serie	AM	93029

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie E 17029 L. 3.000 000,
2) Biglietto serie E 89796 » 2.500.000;
3) Biglietto serie G 01937 » 2 000.000;
4) Biglietto serie B 81911 » 1.000.000;
5) Biglietto serie V 44972 » 1.000.000;
6) Biglietto serie A 05647 » 1.000.000.

Ai venditori dei venti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

97A2272

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 marzo 1997

Dollaro USA	1693,23
ECU	1944,84
Marco tedesco	1001,44
Franco francese	296,84
Lira sterlina	2724,92
Fiorino olandese	890,42
Franco belga	48,537
Peseta spagnola	11,797
Corona danese	262,70
Lira irlandese	2658,20
Dracma greca	6,356
Escudo portoghese	9,961
Dollaro canadese	1230,72
Yen giapponese	13,746
Franco svizzero	1158,56
Scellino austriaco	142,28
Corona norvegese	251,97
Corona svedese	221,77
Marco finlandese	335,16
Dollaro australiano	1332,91

97A2389

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale «Balda» in comune di Bardolino.

Con provvedimento n. 2870 del 25 giugno 1996, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di intestare alla ditta Balda S.r.l., con sede in Cisano di Bardolino (Verona), via Peschiera n. 3 - codice fiscale 02456940350 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Balda» in comune di Bardolino (Verona);

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta Balda S.r.l., con sede in Cisano di Bardolino (Verona), via Peschiera n. 3 - codice fiscale 02456940350 - alla modifica della veste grafica delle etichette da apporre ai contenitori in vetro e P.E.T. dell'acqua minerale naturale, denominata «Balda», imbottigliata nello stabilimento di Bardolino (Verona).

97A2281

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500